

FASCICOLO INFORMATIVO

(ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. ISVAP n° 35 del 26/05/2010)

**Contratto di assicurazione Multirischi
per la copertura tra gli altri dei rischi Assistenza, Malattia, Bagaglio, Annullamento del viaggio**

in seguito denominato

“Polizza viaggio Columbusassicurazioni.it”

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Nota Informativa;
- b) Condizioni di Assicurazione ;
- c) Fac-simile Scheda di Proposta/Adesione ;
- d) Informativa sul trattamento dei dati personali

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.

A) NOTA INFORMATIVA

ww.columbusassicurazioni.it

NOTA INFORMATIVA DANNI

Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 01.03.2015

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479



Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento ISVAP n. 35.

I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell'ambito delle condizioni di assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell'ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSICURATORE

Informazioni Generali

- AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito.
- La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia, filiale con sede in Via della Chiusa, 2, 20123, Milano, Italia, Tel: +39 02.36.90.1 - Fax 02 36 90 222
- Sito web: <http://www.aig.co.it>
- Indirizzo e-mail: info.italy@aig.com
- AIG Europe Limited è soggetta alla vigilanza delle autorità di vigilanza per il mercato assicurativo inglese Prudential Regulation Authority e Financial Conduct Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento (attraverso una Rappresentanza generale) ed il numero di iscrizione all'elenco annesso all'Albo delle Imprese di assicurazione è I00106. L'attività di AIG Europe Limited – Rappresentanza generale per l'Italia sul mercato italiano è regolamentata anche dall'IVASS per i profili di competenza.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Assicuratore

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £3.280 milioni (€ 4.044 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £197 milioni (€242 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £3.083 milioni (€ 3.801 milioni).
- L'indice di solvibilità della compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 466%. Questo coefficiente è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia

¹ I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato. La conversione da sterline ad euro è basata sul cambio ufficiale di mercato al 30 novembre 2012

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente contratto di assicurazione è stipulato senza la formula del tacito rinnovo.

Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il presente contratto costituisce un'assicurazione dei rischi connessi al viaggio e ha ad oggetto le garanzie descritte in polizza, offerte sulla base di 6 **diversi pacchetti** assicurativi:

- **Copertura Premium**
- **Copertura Assistenza**
- **Copertura Protezione Completa**
- **Copertura Sci**
- **Copertura Annullamento**
- **Copertura Infortuni in volo**

Il Contraente, per il pacchetto Copertura Premium ha facoltà di sottoscrivere, sostenendo il relativo premio, **una fra le due differenti combinazioni di garanzie proposte:**

- **Assicurazione Annuale Multiviaggio**
- **Assicurazione Viaggio Singolo**

Relativamente ai pacchetti Copertura Assistenza, Protezione completa, Sci, Annullamento, Infortuni in volo, il Contraente ha facoltà di sottoscrivere esclusivamente la combinazione di garanzie Assicurazione Viaggio Singolo.

Inoltre, su richiesta e dietro il pagamento del relativo premio, sulla base del pacchetto assicurativo prescelto e dell'età anagrafica degli Assicurati, si potranno sottoscrivere, le seguenti **garanzie opzionali:**

- **Opzione Zero Franchigia (di cui alla sezione L)**
- **Opzione Sport Invernali (di cui alla sezione M)**
- **Opzione Sport (di cui alla sezione N).**

L'Allegato 1 al contratto di assicurazione evidenzia le diverse garanzie ed i rispettivi livelli di franchigia e massimale prestati dalla Compagnia in relazione a ciascun pacchetto e livello di copertura.

Avvertenza:

Per gli Assicurati di età compresa tra i 65 ed i 74 anni la copertura del viaggio potrà avere una durata massima di 31 giorni. A tal proposito si richiama l'art. 5 della sezione Garanzie di assicurazione

Segue una breve descrizione dei pacchetti sottoscrivibili dal Contraente:

- **I Pacchetti Copertura Assistenza, Protezione Completa, Annullamento, Infortuni in volo** prevedono la copertura di un singolo viaggio per ciascun Assicurato durante il periodo di validità della polizza, a condizione che questo non duri più di 365 giorni. A tal proposito, si richiama l'art. 5 della sezione Garanzie di assicurazione.
- **Il Pacchetto Copertura Sci** prevede la copertura di un viaggio Singolo per ciascun Assicurato durante il periodo di validità della polizza, a condizione che questo non duri più di 31 giorni.
- **Il Pacchetto Copertura Premium** prevede la copertura di un viaggio Singolo o di un numero indeterminato di viaggi, (a seconda del livello di durata prescelto), per ciascun Assicurato durante il periodo di validità della polizza. Il pacchetto Copertura Premium viaggio singolo prevede la copertura di un singolo viaggio per ciascun Assicurato durante il periodo di validità della polizza a condizione che questo non duri più di 365 giorni. Per le polizze annuali, la copertura di ogni viaggio singolo avrà una durata

massima di 31 giorni. A tal proposito, si richiama l'art. 4 della sezione Garanzie di assicurazione per il Pacchetto Copertura Premium annuale multi viaggio e l'art. 5 della sezione Garanzie per il Pacchetto Copertura Premium viaggio singolo.

Avvertenza:

TUTTE LE GARANZIE offerte nei pacchetti Assicurazione Viaggi Annuali e Assicurazione Viaggio Singolo sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto della voce "Limiti territoriali" del Certificato di Assicurazione, degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 delle Garanzie di assicurazione, nonché dell'art. 13, 15 e 29 delle Condizioni Generali di Assicurazione ed a quanto previsto nelle singole sezioni come di seguito indicato nelle Avvertenze

Avvertenza: le garanzie previste dalla presente polizza sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie) della Polizza.

Di seguito, è fornita un'esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigia usato in polizza:

Massimale/Limite indennizzo:	€ 10.000,00
Danno indennizzabile a termini di polizza	€ 5.000,00
Franchigia	€ 100,00
Danno liquidato	€ 4.900,00

Di seguito, è fornita un'esemplificazione numerica del meccanismo di indennizzo giornaliero/orario usato in polizza:

Indennizzo giornaliero:	€ 10,00
Durata dell'evento (es. ricovero ospedaliero)	3 giorni
Importo indennizzabile	€ 30,00

Oppure

Indennizzo ogni 12 ore:	€ 10,00
Durata dell'evento (es. ritardo del volo)	15 ore
Importo indennizzabile	€ 10,00

Le Garanzie della Sezione A e Sezione A1 sono **incluse solo nei pacchetti Copertura Assistenza , Sci, Protezione completa, Premium.**

La Garanzia della Sezione B è inclusa solo nei pacchetti **Copertura Infortuni in volo, Premium, Sci, Protezione Completa.**

Le Garanzie della Sezione C ed E sono **incluse solo nei pacchetti Sci, Protezione Completa e Premium.**

La Garanzia della Sezione D è **inclusa solo nei pacchetti Annullamento, Premium e Sci.**

La Garanzia della Sezione F è **inclusa solo nei pacchetti Copertura Premium e Sci.**

Le Garanzie delle Sezioni G ed H sono **incluse solo nel pacchetto Sci e Premium annuale multiviaggio (qualora il relativo premio per l'opzione sport invernali sia stato corrisposto).**

La Garanzia della Sezione I è **inclusa solo nei pacchetti Copertura Sci e Premium.**

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479



distribuito da



La Garanzia Opzionale Zero Franchigia della Sezione L è **sottoscrivibile per tutti i pacchetti *Single Trip (ad eccezione del prodotto "Annullamento) e Premium Annuale Multiviaggio***.

La Garanzia Opzionale Sport Invernali della Sezione M è **sottoscrivibile soltanto per il prodotto *Premium Annuale Multiviaggio* entro il limite di 64 anni di età della persona assicurata al tempo in cui acquista il pacchetto assicurativo**.

La Garanzia Opzionale Sport della Sezione N è **sottoscrivibile per tutti i pacchetti *Protezione completa, Premium, Sci, Assistenza***.

SEZIONE A – ASSISTENZA E RIMPATRIO e SEZIONE A1 - SPESE MEDICHE E DI ALTRA NATURA

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è prevista l'erogazione dei seguenti servizi di assistenza per i viaggi fuori dall'Italia:

Sezione A

1. Invio di medicinali indispensabili e non reperibili localmente all'estero.
2. Invio di un medico all'estero nel luogo in cui si trova l'Assicurato, se necessario.
3. Trasporto dell'Assicurato al centro medico.
4. Rimpatrio dell'Assicurato al proprio domicilio.
5. Rimpatrio della salma in caso di decesso dell'Assicurato.
6. Spese funerarie.
7. Presa in carico del costo di un titolo di trasporto e delle spese di soggiorno riferite a un Familiare dell'Assicurato in caso di ricovero ospedaliero prolungato.
8. Presa in carico delle spese di prolungamento di soggiorno dell'Assicurato, a causa di infortunio o malattia che non rendano necessario il ricovero ma impediscano il rimpatrio.
9. Presa in carico delle spese di ripresa del viaggio dell'Assicurato e dei suoi accompagnatori, a causa di infortunio o di malattia che non renda necessario il rimpatrio.
10. Rientro degli accompagnatori e presa in carico delle spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno.
11. Rientro dei minori di età inferiore a 15 anni che viaggiano con l'Assicurato, in caso di ricovero o rimpatrio dello stesso.
12. Rientro anticipato dell'Assicurato in caso di decesso o malattia di un familiare o gravi danni materiali al domicilio dell'Assicurato.
13. Assistenza ai figli dell'Assicurato di età inferiore a 15 anni rimasti al proprio domicilio.
14. Interprete telefonico a disposizione
15. Assistenza legale all'estero.
16. Anticipo cauzione penale all'estero.
17. Anticipo di fondi in caso di smarrimento di carte bancarie, documenti di identità e/o biglietto aereo di ritorno.
18. Trasmissione di messaggi urgenti.
19. Spese di ricerca, soccorso e salvataggio effettuate in caso di scomparsa o infortunio dell'Assicurato.
20. Protezione carte di credito

Sezione A1

1. Spese mediche, chirurgiche e per cure ospedaliere urgenti

Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alla Sezione A sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dei numeri 1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 17 e 19 della Sezione A e sul contenuto

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479



della Sezione A1 nonché a quanto previsto alle voci “Condizioni di intervento”, “Erogazione delle prestazioni”, “Denuncia del Sinistro”, “Circostanze eccezionali” e “Esclusioni speciali applicabili alla Sezione A ASSISTENZA – RIMPATRIO” riportate nella stessa Sezione ed alle voci Esclusioni speciali applicabili alla Sezione A1 riportate nella stessa Sezione .

Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l’attenzione sul contenuto dell’Allegato 1 (Tabella delle garanzie) della Polizza.

Le garanzie A – ASSISTENZA E RIMPATRIO e SEZIONE A1 – SPESE MEDICHE E DI ALTRA NATURA non sono prestate per i pacchetti Copertura Infortuni in volo e Annullamento.

SEZIONE B - INFORTUNI

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è prevista la liquidazione di un indennizzo in caso di grave infortunio o decesso dell’Assicurato conseguente ad infortunio, occorsi durante un viaggio.

Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alla Sezione A sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. A tal proposito, si richiama l’attenzione sul contenuto della voce “Oggetto della garanzia” della Sezione B.

Avvertenza: la garanzia summenzionata prevede il pagamento di una somma assicurata per il cui ammontare si richiama l’attenzione sul contenuto dell’Allegato 1 (Tabella delle garanzie) della Polizza, nonché su quanto previsto alla voce “Oggetto della garanzia” della Sezione B

La garanzia INFORTUNI non è prestata per il pacchetto Copertura Assistenza e Annullamento .

SEZIONE C – BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI

Nei limiti ed alle condizioni di polizza sono previste le seguenti garanzie:

C1: Previa applicazione di un deprezzamento dovuto all’uso, AIG Europe Limited rimborsa o sostituisce (a sua discrezione) i bagagli e gli effetti personali dell’Assicurato in caso di smarrimento, furto o danneggiamento degli stessi mentre essi sono sotto il controllo di una compagnia aerea o altro vettore o di un albergatore, purché quest’ultimo li abbia presi in custodia con modalità intese a garantirne la sicurezza (anche attraverso le cassette di sicurezza nelle camere d’albergo), **entro i massimali per articolo, gruppo o paio di articoli specificato nella Tabella delle garanzie.**

Previa applicazione di un deprezzamento dovuto all’uso, AIG Europe Limited rimborsa o sostituisce (a sua discrezione) gli oggetti di valore dell’Assicurato in caso di smarrimento, furto o danneggiamento degli stessi mentre essi sono sotto il controllo di albergatore, purché quest’ultimo li abbia presi in custodia con modalità intese a garantirne la sicurezza (anche attraverso le cassette di sicurezza nelle camere d’albergo) **entro i massimali per articolo, gruppo o paio di articoli specificato nella Tabella delle garanzie, per gli oggetti di valore.**

La garanzia C BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI non è prestata per il pacchetto Copertura Assistenza, Annullamento e Infortuni in Volo.

Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alla Sezione C sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. A tal proposito, si richiama l’attenzione a quanto previsto alla voce “Condizione speciale applicabile alla Sezione C”, “Esclusioni speciali applicabili alla Sezione C” ed alla voce “Oggetto della copertura” della Sezione C.

Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voce "Oggetto della garanzia" della Sezione C della Polizza.

SEZIONE D – ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE DEL VIAGGIO

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto il rimborso delle spese a carico dell'Assicurato in caso di annullamento e interruzione del viaggio per una delle cause previste in polizza.

Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alla Sezione D sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione a quanto previsto alla voce "Oggetto della garanzia", "Condizioni speciali applicabili alla Sezione D" della stessa Sezione ed alla voce "Esclusioni speciali applicabili alla Sezione D".

Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voce "Oggetto della garanzia" della Sezione D della Polizza.

La garanzia D - ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE DEL VIAGGIO non è prestata per il pacchetto Copertura Assistenza, Protezione Completa e Infortuni in volo .

SEZIONE E – RESPONSABILITA' CIVILE

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, l'assicurato è tenuto indenne nel caso sia civilmente responsabile di lesioni fisiche di Terzi o danni o perdita di beni di Terzi.

Avvertenza: la garanzia summenzionata di cui alla Sezione E sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione a quanto previsto alle voci "Esclusioni speciali applicabili alla sezione E" e "Condizioni speciali applicabili alla sezione E" stessa.

Avvertenza: la garanzie summenzionata è soggetta a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voce "Oggetto della garanzia" della Sezione E della Polizza.

La garanzia E – RESPONSABILITA' CIVILE non è prestata per il pacchetto Copertura Assistenza, Annullamento e Infortuni in volo.

SEZIONE F – RITARDO DELLA PARTENZA

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto un indennizzo a favore dell'Assicurato nel caso in cui l'inizio del viaggio di andata o di ritorno, non sostenuto in Italia, subisce un ritardo dovuto a circostanze di forza maggiore e che sfuggono al controllo dell'Assicurato..

Avvertenza: la garanzia summenzionata di cui alla Sezione F è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione a quanto previsto alla voce "Oggetto della garanzia", "Ritardo della partenza", "Esclusioni speciali applicabili alla Sezione F" ed alla voce "Condizioni speciali applicabili alla Sezione F".

Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voce Oggetto della garanzia della Sezione F della Polizza.

La garanzia F - RITARDO DELLA PARTENZA non è prestata per il pacchetto Copertura Assistenza, Annullamento, Infortuni in volo e Protezione completa.

SEZIONE G – NOLEGGIO DEGLI SCI

Nei limiti ed alle condizioni di polizza è prevista la liquidazione di un importo predeterminato in polizza a copertura dei costi di noleggio di un'altra attrezzatura sciistica.

Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alle Sezioni G sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama a quanto previsto alle voci "Oggetto della garanzia", "Esclusioni speciali applicabili alla Sezione G" e "Condizioni speciali applicabili alla Sezione G."

Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voce "Oggetto della garanzia" della Sezione G della Polizza.

La garanzia G - NOLEGGIO DEGLI SCI non è prestata per il pacchetto Copertura Assistenza, Annullamento, Infortuni in volo, Premium e Protezione Completa.

SEZIONE H - SKI PACK

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto il rimborso di parte del costo dello "sci pack" dell'Assicurato nel caso in cui un medico certifichi che tale pacchetto non può essere utilizzato dall'Assicurato per via di una malattia insorta o di un infortunio subito durante il viaggio.

Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alle Sezioni H sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama a quanto previsto alla voce "Oggetto della garanzia" della Sezione H.

Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voce "Oggetto della garanzia" della Sezione H della Polizza.

La garanzia H - "SKI PACK" non è prestata per il pacchetto Copertura Assistenza, Annullamento, Infortuni in volo, Premium e Protezione Completa.

SEZIONE I- SPESE LEGALI

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto il rimborso delle spese legali relative a richieste di risarcimento promosse dall'Assicurato per danni alla propria persona durante il viaggio.

Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voci "Oggetto della garanzia", Esclusioni speciali applicabili alla Sezione I" e "Condizioni speciali applicabili alla Sezione I."

La garanzia I - SPESE LEGALI non è prestata per il pacchetto Copertura Assistenza, Annullamento, Protezione completa e Infortuni in volo..

SEZIONE L - ZERO FRANCHIGIA

La garanzia prevede l'eliminazione delle franchigie indicate nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie, nel caso in cui, si verifichi un sinistro assicurato e sia stato corrisposto il relativo premio.

SEZIONE M - SPORT INVERNALI

La garanzia prevede la copertura delle garanzie previste dal pacchetto Sci indicate nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie, per un periodo della durata di 14 giorni in totale durante il periodo di validità della copertura assicurativa, per coloro che abbiano acquistato il pacchetto Premium annuale multi viaggio, nel caso in cui sia stato corrisposto il relativo premio, **La garanzia non opera per Assicurati di età superiore a 64 anni.**

SEZIONE N - SPORT

Estensione della validità delle attività sportive, indicate all'art.10 delle garanzie di Assicurazione "Attività Pericolose". In questo caso, coloro che pagheranno il premio addizionale, avranno copertura per attività sportive praticate fino a 7 giorni di durata in totale durante il periodo del viaggio assicurato. Le attività assicurate sono quelle indicate nella sezione indicata.

Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità

Avvertenza: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione. Si rinvia all'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio e diminuzione del rischio, nonché di ogni variazione nella professione. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. A tal proposito, si richiamano gli artt. 19 e 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Di seguito, sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio:

- Cambio della destinazione del viaggio da Francia a Stati Uniti.

Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire una diminuzione del rischio:

- Cambio della destinazione del viaggio da Stati Uniti a Francia.

Premi

Il premio è annuo per le Polizze annuali multiviaggio, mentre è limitato al periodo indicato nel Certificato di Assicurazione per le polizze Viaggio Singolo e dovrà essere corrisposto alla Società da parte del Contraente anticipatamente rispetto a ciascun Periodo di Assicurazione mediante addebito su carta di credito. A tal proposito, si richiamano gli artt. 9 e 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte dell'Assicuratore o dell'Intermediario.

Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Non sono previsti meccanismi di adeguamento del premio e delle somme assicurate.

Rivalse

Avvertenza: non è previsto il diritto di rivalsa in favore della Società.

Diritto di recesso/ripensamento

Avvertenza: non sono previste clausole convenzionali di recesso.

Conformemente alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla conclusione del contratto o, se successiva, alla data di ricezione della documentazione contrattuale; in tal caso l'Impresa procederà alla restituzione del premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte di legge. A tal proposito, si richiama l'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il diritto di recesso non si applica alle polizze nel caso in cui le prestazioni siano state eseguite su richiesta del consumatore prima dell'esercizio del diritto di recesso.

Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. **Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.**

In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell'obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l'Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

La lingua prescelta dalle parti per le comunicazioni relative al presente contratto è l'italiano.

Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione, specificati sul certificato di assicurazione, sono a carico del Contraente.

Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: in caso di sinistro, ad esclusione di quelli per i quali sia richiesto l'intervento diretto della Centrale Operativa di Assistenza, è necessario inoltrare denuncia alla Società entro 31 giorni dalla conclusione del viaggio allegando alla richiesta di risarcimento una breve descrizione del sinistro.

Su richiesta della Società, l'Assicurato deve accettare di sottoporsi a visita medica. In caso di decesso dell'Assicurato, la Società ha facoltà di richiedere un esame autoptico.

Si richiamano gli artt. 28, 29 e 30 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alle procedure liquidative.

Avvertenza: per le prestazioni di assistenza, la Società ricorre ad un soggetto terzo. Per usufruire delle prestazioni di Assistenza contattate la Centrale Operativa di Assistenza, attiva 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, al numero:

+39.039.6554.6635

Nessuna delle prestazioni " Sezione A – ASSISTENZA E RIMPATRIO" e "Sezione A1 – SPESE MEDICHE E DI ALTRA NATURA" sarà fruibile qualora l'Assicurato non contatti la Centrale Operativa di Assistenza alle condizioni sopra specificate. L'Assicurato deve fornire alla Centrale Operativa di Assistenza le seguenti informazioni:

- Cognome e nome / Indirizzo e Recapito telefonico all'estero
- Numero della polizza Columbus acquistata

Ricovero ospedaliero all'estero

Se l'Assicurato è ricoverato all'estero e si prevede che la degenza durerà più di 24 ore, un'altra persona deve contattare la Centrale Operativa di Assistenza entro 3 giorni per conto dell'Assicurato. In caso contrario, non verrà prestata la copertura o verrà ridotto l'indennizzo relativo alle spese mediche. L'Assicurato che riceva cure mediche all'estero in qualità di paziente ambulatoriale deve versare la parcella all'ospedale o alla clinica e chiedere il rimborso delle spese mediche sostenute ad AIG Europe Ltd. una volta rientrato in Italia.

Rientro anticipato in Italia

Il rientro anticipato dell'Assicurato in Italia in base alla sezione A (spese mediche e di altra natura) o alla Sezione D (annullamento e interruzione del viaggio) deve essere autorizzato dalla Centrale Operativa di Assistenza ai fini della copertura qui prestata. In mancanza di tale autorizzazione, la copertura potrebbe non essere prestata o potrebbe essere ridotto l'indennizzo corrisposto per il rientro in Italia.

Nota per tutti gli assicurati, i medici curanti e le strutture ospedaliere: il presente contratto non è un'assicurazione medica privata. Qualora necessiti di cure mediche, l'Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa di Assistenza. In caso contrario la copertura delle spese mediche potrebbe non essere garantita. L'Assicurato deve inoltre consentire agli incaricati ed ai medici della Centrale Operativa di Assistenza di esaminare tutte le cartelle mediche e i dati clinici che lo riguardano.

Assistenza diretta – Convenzioni

Avvertenza: Con riferimento alla Garanzia A, soltanto le autorità mediche della Centrale Operativa di Assistenza sono abilitate a decidere in merito al rimpatrio, alla scelta dei mezzi di trasporto e al luogo di ricovero ospedaliero nonché in merito alla necessità dell'invio di un medico all'estero e, all'occorrenza, si mettono in contatto con il medico curante che è intervenuto sul posto e/o con il medico di base.

Le spese di qualsiasi tipo sostenute dall'Assicurato in relazione alle garanzie prestate ai sensi della presente sezione di polizza verranno rimborsate solo se approvate e coordinate dalla Centrale Operativa di Assistenza, salvo le spese effettuate per ragioni di urgenza quando l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza in tempo utile, anche tramite terze persone.

A tal proposito, si richiamano quanto previsto alle voci "Condizioni di intervento della Centrale Operativa di Assistenza" ed "Erogazione delle prestazioni della Centrale Operativa di Assistenza" per gli aspetti di dettaglio.

Reclami

Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:

AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia

Servizio Reclami

Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano - Fax 02 36 90 222

e-mail: servizio.reclami@aig.com

Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso

In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:

IVASS

Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni

Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

contestualmente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET:

- eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente all'Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c. breve descrizione del motivo di lamentela;
- d. copia del reclamo presentato all'Assicuratore e dell'eventuale riscontro della stessa;
- e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l'organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'IVASS faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il Contraente Arbitrato.

L'assicurato, qualora desiderasse sporgere reclamo in merito ad un prodotto assicurativo di AIG acquistato on-line, potrà altresì utilizzare la piattaforma on-line della Commissione europea per la Risoluzione delle Controversie, che si trova al seguente indirizzo: <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479



Arbitrato
Non è prevista alcuna procedura arbitrale.

GLOSSARIO

Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.

Assicurato	nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.
Assicurazione	l'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto.
Codice delle Assicurazioni	il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).
Danno indennizzabile	danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.
Franchigia	l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l'Assicuratore non riconosce l'indennizzo.
Indennizzo	la somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di sinistro.
IVASS	Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
Massimale	l'obbligazione massima dell'Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.
Polizza	il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio	il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.
Risarcimento	la somma dovuta dall'Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.

13

- Rischio** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
- Rivalsa** il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
- Sinistro** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- Assicuratore** La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.
- Surrogazione** la facoltà dell'Assicuratore che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.

AIG Europe Limited, Rappresentanza Generale della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa

AIG Europe Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia
Il Rappresentante Legale
Marco Dalle Vacche



14

B) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 166 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI, SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE CLAUSOLE EVIDENZIATE IN GRASSETTO E CONTENENTI: DECADENZA, NULLITA', LIMITAZIONI DI GARANZIA OVVERO ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE.

IL PRESENTE DOCUMENTO È VALIDO SOLTANTO A CONDIZIONE CHE SIA EMESSO DA AIG EUROPE LIMITED, O DAL BROKER/INTERMEDIARI AUTORIZZATI DA AIG EUROPE LIMITED E A CONDIZIONE CHE SIASTATO VERSATO IL RELATIVO PREMIO ASSICURATIVO. I PRESENTI DOCUMENTI VANNO CONSERVATI IN UN LUOGO SICURO E PORTATI IN VIAGGIO.

Avvertenza:

Si ricorda che la copertura cessa nel momento in cui l'Assicurato rientra al proprio domicilio in Italia, indipendentemente dal numero di giorni per i quali è stata stipulata l'assicurazione.

DEFINIZIONI

Assicurato: La persona fisica residente in Italia, il cui nominativo è indicato sul "Certificato di Assicurazione" e il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Attività pericolose: La partecipazione a determinate pratiche sportive o attività potrebbe comportare l'esclusione dalla copertura, laddove sussistano forti rischi di infortunio o qualora la pratica o attività in questione costituisca lo scopo principale del viaggio. Sono sempre incluse in copertura le attività elencate nell'art. 6, a condizione che non costituiscano lo scopo principale del viaggio.

Attrezzatura da golf: Mazze da golf, sacche da golf, trolley non motorizzati e scarpe da golf.

Attrezzatura sciistica: Sci, racchette da sci, scarponi e attacchi, snowboard o pattini da ghiaccio.

Bagaglio: Valigie, bauli, bagaglio a mano dell'Assicurato e relativo contenuto, purché si tratti di capi di vestiario ed effetti personali portati con sé dall'Assicurato nel corso del viaggio coperto dalla garanzia ovvero di oggetti acquistati durante il viaggio stesso.

Beneficiario: Per tutte le garanzie, il beneficiario è l'Assicurato stesso. In caso di morte da infortunio, beneficiari del capitale sono gli eredi legittimi e/o testamentari.

Caraibi/Paesi caraibici: Anguilla, Antigua e Barbuda, Antille olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Colombia, Costa Rica, Dominica, Giamaica, Grenada, Guadalupa, Guatemala, Guyana, Guyana francese, Haiti, Honduras, Isole Cayman, Isole Vergini britanniche e americane, Martinica, Messico, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Porto Rico, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Santa Lucia, Suriname, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, Venezuela.

Centrale Operativa di Assistenza: La struttura, in funzione 24 ore su 24, che ha il compito di fornire per conto della Società un'assistenza immediata in caso di malattia insorta o di infortunio verificatosi fuori dall'Italia, secondo le coperture meglio indicate in polizza. **Il servizio di assistenza è attivo 24 ore al giorno 365 giorni l'anno e può essere contattato al seguente numero telefonico:**

+39.039.6554.6635

Centro di gestione dei sinistri (escluse prestazioni di Assistenza 24h): Il centro di gestione dei sinistri di AIG Europe Limited. Le richieste di risarcimento dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

AIG Europe Limited - Rappresentanza Gen. per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 MILANO - ITALY

E-mail: sinistri@columbusassicurazioni.it

- Telefono: +39 02 91 483 053

Certificato di Assicurazione / Quietanza di pagamento: Il documento contenente i nominativi e gli altri dati delle persone assicurate in base al presente contratto. **Il Certificato di Assicurazione costituisce prova dell'assicurazione di cui al presente documento.**

Contraente: La persona fisica che sottoscrive la Polizza di Assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

Condizioni, esclusioni e garanzie: Le condizioni ed esclusioni speciali si applicano alle singole sezioni della polizza, mentre le esclusioni, le condizioni e le garanzie generali si applicano alla polizza nel suo complesso.

Coppia: Come definito all'articolo 3 – Persone Assicurabili

Danno materiale : Qualsiasi alterazione, deterioramento, perdita e/o distruzione di un bene o di una sostanza, inclusa qualunque lesione fisica subita da animali.

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479



distribuito da



Decorrenza e Durata: Per decorrenza si intende la “Data di effetto della copertura” indicata nel Certificato di Assicurazione; per durata il periodo di validità della stessa, come risultanti dal “Certificato di Assicurazione”.

Estero: Paese diverso da quello in cui l'Assicurato è residente

Età: L'età dell'Assicurato nel momento in cui il suo nominativo viene incluso in polizza. Per il calcolo dell'età si considera l'età anagrafica, ovvero gli anni interamente compiuti dall'Assicurato.

Famiglia: Una persona, il suo coniuge o persona convivente more uxorio da almeno 6 mesi e i figli a carico, fino ad un massimo di quattro figli, che, alla data della stipula, non abbiano ancora compiuto 18 anni e frequentino ancora una scuola a tempo pieno o vivano con i genitori

Famiglia 1 Adulto: Come definito all'articolo 3 – Persone Assicurabili

Familiare: Marito, moglie, genitore, suocero/suocera, fratelli, sorelle, figli, figlie, partner, nonni, nipoti, generi, nuore, cognati, cognate, matrigna, patrigno, figliastri, figliastre, fratellastri, sorellastre.

Franchigia: **Somma determinata in maniera forfetaria nel contratto che rimane in carico dell'Assicurato in caso di risarcimento conseguente ad un sinistro. La franchigia può essere espressa anche in termini temporali (ore o giorni) o percentuale. In questo caso la garanzia in questione è operante dallo scadere del termine fissato oppure in eccesso alla percentuale stabilita.**

Gruppo: Come definito all'articolo 3 – Persone Assicurabili

Guerra: Guerra, dichiarata o non dichiarata, o attività belliche, incluso l'impiego di forza militare da parte di qualsiasi Stato sovrano per fini economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali, religiosi o di altro tipo.

Individuo : Come definito all'articolo 3 – Persone Assicurabili

Infortunio: Qualsiasi lesione corporale, non procurata intenzionalmente da parte dell'Assicurato, derivante dall'azione improvvisa e non prevedibile di una causa violenta ed esterna di cui l'Assicurato sia vittima.

Invalità permanente totale: Invalità causata da un infortunio occorso durante il viaggio che impedisca all'Assicurato di svolgere qualunque attività lavorativa e che duri 12 mesi, a condizione che al termine dei 12 mesi il medico dell'Assicurato certifichi che non vi siano possibilità di miglioramento.

Lesione corporale: Qualsiasi lesione fisica subita da una persona.

Malattia: Qualsiasi alterazione dello stato di salute diversa da infortunio constatata durante la vigenza del contratto da un'autorità medica abilitata.

Massimale: **La maggioranza delle sezioni della polizza prevede massimali di indennizzo che limitano l'esposizione dell'assicuratore in base alla sezione in questione. Alcune sezioni includono anche altri massimali specifici, riferiti ad esempio ad un solo articolo o a tutti gli oggetti di valore. Si invita a consultare la polizza per maggiori dettagli.**

Se si desidera portare in viaggio articoli costosi, si suggerisce di assicurarli separatamente.

Oggetti di valore: Apparecchiature fotografiche, audio, video ed elettriche di qualunque tipo (compresi CD, DVD, audio e videocassette), telescopi e cannocchiali, oggetti di antiquariato, gioielli, orologi, pellicce, articoli di pelletteria, pelli animali, articoli in seta, pietre preziose e articoli contenenti o realizzati con oro, argento o metalli preziosi.

Operatore turistico: Il “tour operator” , l'albergatore o l'impresa di trasporto.

Paio o gruppo di articoli: Effetti personali non scindibili l'uno dall'altro o solitamente utilizzati non separatamente l'uno dall'altro.

Periodo di assicurazione: E' il periodo che intercorre tra la “Data di effetto della copertura” e la “Data di cessazione della copertura” indicate nel Certificato di Assicurazione.

Polizza

Il documento contrattuale composto dalla Nota Informativa, dal testo relativo alla Tutela Dati Personali, dalle presenti Condizioni e dal Certificato di Assicurazione allegato.

Premio: L'importo dovuto dal Contraente alla Società.

Residenza: Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.



Ricovero ospedaliero: Il ricevimento di cure presso una struttura ospedaliera che comporti almeno un pernottamento. Per struttura ospedaliera si intende: un ospedale o una clinica abilitata a praticare atti e somministrare trattamenti su persone malate o infortunate, in possesso delle autorizzazioni amministrative locali necessarie per l'esecuzione di tali pratiche e dotata del personale necessario.

Collaboratore essenziale: Qualsiasi persona che lavori presso la sede di lavoro dell'Assicurato e la cui assenza dal luogo di lavoro, se concomitante con quella dell'Assicurato, impedirebbe il normale svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

Sinistro: Il realizzarsi di un evento previsto nel contratto. **Le richieste di risarcimento ricollegabili ad un medesimo evento costituiscono un solo e medesimo sinistro.**

Sinistro di Responsabilità Civile : Qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata in via giudiziale o stragiudiziale nei confronti dell'Assicurato. Tutte le richieste di risarcimento originate da un medesimo fatto costituiscono un solo e medesimo Sinistro.

Società:

AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia

Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano (Italia) - Sito internet: www.aig.co.it

Sport invernali: Sci, sci su rotelle, monosci, sci di fondo, sci fuori pista (soltanto in presenza di una guida ufficiale), snowboard, sciboard, motoslitta, slitta, slittino o pattinaggio su ghiaccio.

Terzi: Qualsiasi persona fisica o giuridica ad esclusione dell'Assicurato, dei suoi Familiari, ascendenti, discendenti e delle persone che viaggiano con l'Assicurato, nonché degli incaricati dell'Assicurato, siano essi alle dipendenze o meno dell'Assicurato, nell'esercizio delle loro funzioni.

Trasporto pubblico: Utilizzo di treni, autobus o pullman per recarsi nel luogo di soggiorno per cui è stata effettuata la prenotazione.

Validità Territoriale: Si intendono i Paesi, indicati nel Certificato di Assicurazione, in cui le garanzie e le prestazioni vengono fornite in quanto il sinistro si verifichi in quel luogo.

Si dividono nei seguenti gruppi:

Europa: il continente europeo ad ovest dei Monti Urali, ivi comprese le isole attigue e i paesi non europei che si affacciano sul Mediterraneo (**ad esclusione di Algeria, Libano, Libia, Israele e Giordania**). **Algeria, Libano, Libia, Israele e Giordania sono Paesi ricompresi nel gruppo Mondo intero escluso USA/Canada/Caraibi.**

Mondo intero escluso USA/Canada/Caraibi: qualunque regione del mondo **ad esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Caraibi, Afghanistan, Cuba, Liberia e Sudan.**

Mondo intero: qualunque regione del mondo **ad esclusione di Afghanistan, Cuba, Liberia e Sudan.**

Nota:

- **Questa polizza non fornisce assicurazione per alcun viaggio in, verso o attraverso i seguenti Paesi: Afghanistan, Cuba, Liberia, o Sudan.**
- **Questa polizza non fornisce copertura se l'assicurato è in viaggio verso o in una specifica nazione o area nelle quali il Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana sconsiglia di viaggiare e/o soggiornare.**

Viaggio: La vacanza o il viaggio che ha inizio in Italia nella data in cui l'Assicurato lascia il proprio domicilio o, se successiva, nella data di inizio viaggio specificata nella Conferma di Prenotazione. Il viaggio termina nella data in cui l'Assicurato rientra al proprio domicilio in Italia. In relazione al livello di copertura Assicurazione Viaggio Singolo, la data di cessazione della copertura assicurativa deve coincidere con la data di termine del viaggio con conseguente rientro al domicilio.

La copertura di cui alla Sezione D (annullamento e interruzione del viaggio) decorre dalla data in cui l'Assicurato prenota il viaggio o, se successiva, dalla data in cui l'Assicurato versa il premio assicurativo.

Per le polizze Viaggio singolo:

- **La durata massima del viaggio acquistato è di 365 giorni per coloro che hanno fino a 64 anni di età inclusi.**
- **Per coloro di età compresa tra i 65 anni fino a 74 anni e per coloro che scelgano la copertura Ski la copertura del viaggio avrà una durata massima di 31 giorni.**



Per le polizze Viaggio Premium Annuale Multi Viaggio

- La durata massima consentita per ogni singolo viaggio è di 31 giorni per coloro che hanno fino a 69 anni di età inclusi.

Qualora l'Assicurato, nel corso di validità della presente Polizza, soggiorni all'estero per un periodo di tempo ininterrotto superiore a quanto stabilito nel contratto di assicurazione viaggio, come provato dal certificato di assicurazione, tutte le prestazioni conseguenti a sinistri verificatisi successivamente a tali scadenze non sono dovute.

GARANZIE DI ASSICURAZIONE

OGGETTO

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Il presente contratto costituisce un'assicurazione viaggio e ha ad oggetto le garanzie descritte alle successive sezioni di polizza, offerte sulla base di 6 diversi pacchetti assicurativi: Premium, Assistenza, Protezione Completa, Sci, Annullamento, Infortuni in volo.. Il Contraente, per i pacchetti Premium ha facoltà di sottoscrivere, sostenendo il relativo premio, 2 differenti combinazioni di garanzie: annuale multiviaggio e viaggio singolo.

Relativamente ai pacchetti Copertura Assistenza, Protezione completa, Sci, Annullamento, Infortuni in volo, il Contraente ha facoltà di sottoscrivere esclusivamente la combinazione di garanzie: Assicurazione Viaggio Singolo.

Le caratteristiche dei diversi pacchetti sono riassunte al capitolo prestazioni e descritte in dettaglio nell'Allegato 1: Tabella delle Garanzie.

Le coperture assicurative sono prestate fino alla concorrenza dei relativi massimali assicurati a seconda del pacchetto prescelto, così come riportato nell'Allegato 1, e con i limiti di rimborso ivi indicati per singola prestazione, da intendersi quale disponibilità massima per persona e per periodo assicurativo.

In caso di dubbi riguardo alla copertura prescelta o per ulteriori informazioni, l'Assicurato potrà contattare il seguente numero verde:

800 986 782

oppure il numero 02 36 006 022

E-mail: servizioclienti@columbusassicurazioni.it

Art. 2 - Assicurati

La presente assicurazione è prestata, sulla base del prodotto e del livello di copertura indicati nel Certificato di Assicurazione, a favore degli Assicurati, individuati dallo stesso Contraente al momento della stipula ed indicati nel Certificato di Assicurazione, in relazione a ciascuno dei quali sia stato conteggiato e corrisposto il relativo premio di assicurazione.

Art. 3 – Persone assicurabili

Gli Assicurati devono essere residenti in Italia e non avere trascorso più di sei mesi all'estero durante l'anno immediatamente precedente la stipula della presente polizza.

Individuo: il viaggiatore singolo residente in Italia.

Coppia: il viaggiatore e il rispettivo compagno di viaggio, ovvero le persone assicurate e iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente, i cui nominativi sono indicati sul "Certificato di Assicurazione".

La coppia potrà essere composta da un massimo di 2 persone che convivono da almeno 6 mesi.

Famiglia: Una persona, il suo coniuge o persona convivente more uxorio da almeno 6 mesi e i figli a carico **fino al numero di 6** che, alla data della stipula, non abbiano ancora compiuto 18 anni e frequentino ancora una scuola a tempo pieno o vivano con i genitori.

Famiglia 1 Adulto: il viaggiatore e i figli **fino al numero di 6** come risultanti da certificato anagrafico o da documento internazionale ad esso equivalente che, alla data della stipula del contratto, non abbiano ancora compiuto 18 anni, i cui nominativi sono indicati sul "Certificato di Assicurazione".



distribuito da



Gruppo: i viaggiatori iscritti al viaggio insieme e allo stesso tempo, i cui nominativi sono indicati sul medesimo “Certificato di Assicurazione”. Il gruppo potrà essere composto da un massimo di 8 persone.

I figli e i minori assicurati in una polizza famiglia possono viaggiare senza adulti a condizione che incontrino un parente nel luogo di destinazione del viaggio.

PRESTAZIONI

AIG Europe Ltd. offre i pacchetti assicurativi descritti successivamente **fino alla concorrenza dei relativi massimali assicurati a seconda del livello di copertura prescelto dal Contraente, così come riportato in dettaglio nell’Allegato 1: Tabella delle Garanzie.**

Nelle successive sezioni di polizza è descritta, per ciascuna garanzia, la differente modalità operativa.

Art. 4 – Copertura Premium Annuale Multiviaggio

Il pacchetto Premium annuale multiviaggio, prevede la copertura **di un numero di viaggi illimitati** per ciascun Assicurato durante il periodo di validità della polizza, **a condizione che ogni singolo viaggio non duri più di 31 giorni.**

Il presente pacchetto è valido per un periodo massimo di 12 mesi dalla “Data di effetto della copertura” indicata nel “Certificato di Assicurazione”, salvo quanto previsto all’articolo 17 “Durata dell’Assicurazione” delle Norme Comuni a tutte le Sezioni.

Nel caso in cui il singolo viaggio dovesse iniziare prima del termine del periodo di assicurazione e terminare successivamente a tale data, le coperture ivi garantite cesseranno di produrre i loro effetti alla “Data di cessazione della copertura” indicata nel “Certificato di Assicurazione”.

NOTA BENE:

- L’età di ogni singolo Assicurato al momento della conclusione del contratto e dalla data di decorrenza della polizza non potrà essere superiore ai 69 anni.
- La durata massima consentita per ogni singolo viaggio assicurato è pari a 31 giorni per coloro che hanno fino a 69 anni di età inclusi.
- La Garanzia opzionale Estensione Sport Invernali può essere acquistata da coloro che abbiano una età di massimo 64 anni compresi al momento dell’acquisto dell’assicurazione.

Nota: la copertura di cui alla Sezione D (Annullamento e interruzione del viaggio) decorre dalla data di effetto della copertura specificata nel Certificato di Assicurazione o dalla data di prenotazione del viaggio. Se la data di prenotazione del viaggio è antecedente la conclusione del presente contratto, la copertura D (annullamento e interruzione del viaggio) decorrerà dal momento di pagamento del premio.

Art. 5 - Coperture Assistenza, Protezione completa, Premium, Sci, Annullamento e Infortuni in Volo

I pacchetti Coperture Assistenza, Protezione completa, Premium, Sci, Annullamento e Infortuni in Volo prevedono la copertura **di un singolo viaggio** per ciascun Assicurato durante il periodo di validità della polizza, **a condizione che ogni singolo viaggio non duri più di 365 giorni.**

Il presente pacchetto è valido per un periodo massimo di 12 mesi dalla “Data di effetto della copertura” indicata nel “Certificato di Assicurazione”, salvo quanto previsto all’articolo 17 “Durata dell’Assicurazione” delle Norme Comuni a tutte le Sezioni.

Nota: la copertura di cui alla Sezione D (Annullamento e interruzione del viaggio) decorre dalla data di effetto della copertura specificata nel Certificato di Assicurazione o dalla data di prenotazione del viaggio. Se la data di prenotazione del viaggio è antecedente la conclusione del presente contratto, la copertura D (Annullamento e interruzione del viaggio) decorrerà dal momento di pagamento del premio.

L’età di ogni singolo Assicurato al momento della conclusione del contratto e dalla data di decorrenza della polizza non potrà essere superiore ai 74 anni.

Per coloro di età compresa tra i 65 anni fino a 74 anni la copertura del viaggio avrà una durata massima di 31 giorni.

Art. 6 – Esclusioni speciali di polizza

- Questa polizza non fornisce assicurazione per alcun viaggio in, verso o attraverso i seguenti Paesi: Afghanistan, Cuba, Liberia, o Sudan.



distribuito da



- Questa polizza non fornisce copertura se stai viaggiando verso una specifica nazione o area nelle quali il Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana sconsiglia di viaggiare e/o soggiornare.
- N.B. In tale evenienza, esclusivamente nei casi di acquisto dei pacchetti Viaggio singolo, se la pronuncia del Ministero degli Esteri fosse successiva all'acquisto della polizza ma antecedente alla partenza del viaggio, la Società rimborserà il premio versato. La copertura è operante soltanto se l'Assicurato trascorre almeno una notte, su prenotazione, in una struttura ricettiva ubicata lontano dal luogo di residenza.

Art. 7 - Convenzioni sanitarie

Se il viaggio è effettuato in un paese dell'Unione europea, l'Assicurato deve ritirare il modulo di richiesta della Tessera europea di assicurazione malattia presso l'ufficio ASL locale. L'Assicurato che necessiti di cure mediche deve esibire la Tessera europea di assicurazione malattia, per evitare di dover pagare una franchigia di polizza di €100 per ogni sinistro risarcibile in base alla Sezione A (spese mediche e di altra natura).

Per i viaggi in Australia o Nuova Zelanda, qualora si renda necessario il ricovero ospedaliero l'Assicurato può usufruire del regime di assistenza sanitaria di tali paesi.

In caso di dubbi su come ottenere la Tessera europea di assicurazione malattia o su come richiedere l'assistenza sanitaria locale, contattare Travel Guard Assist al numero +44 (0) 1273 740872 oppure 0039.039.6554.6635.

Art. 8 - Condizioni relative allo stato di salute

La polizza contiene alcune clausole contrattuali che riferiscono la copertura assicurata (o l'esclusione) allo stato di salute dell'Assicurato e/o di altre persone che non necessariamente viaggiano con l'Assicurato ma dalla cui salute dipende il viaggio di quest'ultimo. **In particolare, è stabilito e convenuto che la copertura non è prestata per problemi medici che l'Assicurato o tali altre persone presentavano prima della decorrenza della garanzia. In proposito si rinvia all'articolo 11 relativo alle Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza.**

Art. 9 - Franchigie

Per tutti i pacchetti assicurativi descritti, le singole sezioni di polizza prevedono la liquidazione del sinistro previa applicazione di una franchigia a carico dell'Assicurato, il cui importo è determinato secondo quanto previsto alle rispettive sezioni e riportato nell'Allegato 1: Tabella delle Garanzie.

Art. 10 – Attività pericolose

La partecipazione a determinate pratiche sportive o attività comporta l'esclusione dalla copertura, secondo quanto di seguito specificato.

Le attività elencate in appresso sono incluse in copertura a condizione che:

- siano svolte soltanto in maniera occasionale (ovvero per non più di 3 giorni durante il periodo del viaggio) a meno che il relativo premio sia stato corrisposto per estenderle fino a 7 giorni durante il periodo del viaggio, come disciplinato nella garanzia N – Estensione sport;
- non siano configurabili come gare/tornei;
- non siano svolte a livello professionistico.
-

In relazione agli sport invernali, il cui elenco è disponibile nella sezione “definizioni” gli assicurati:

- sono coperti fino ad un massimo di 31 giorni qualora sia stato acquistato il prodotto Viaggio Singolo SCI disponibile per assicurati fino a 74 anni di età al tempo in cui acquistano il prodotto assicurativo;
- sono coperti fino ad un massimo di 14 giorni in totale durante il periodo di validità della copertura assicurativa, qualora sia stata acquistata l'opzione Sport Invernali disciplinata dalla sezione M e sia stato versato il relativo premio in relazione al piano Premium Annuale Multiviaggio. Questa opzione è disponibile solo per assicurati di età non superiore ai 64 anni al momento della sottoscrizione della polizza e che abbiano sottoscritto il piano Premium Annuale multi viaggio.



Ricorrendo le condizioni sopra citate, le attività elencate in appresso sono incluse in copertura:

Abseiling (discesa a corda doppia) (secondo le linee guida dell'organizzatore / l'assicurazione non copre la responsabilità civile), pesca con lenza, tiro con l'arco, badminton, banana boat, baseball, pallacanestro, bowling, bungee jumping (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore), escursione con cammello (l'assicurazione non copre la responsabilità civile), canoa / kayak (solo in fiumi di livello non superiore al livello 2), tiro al piattello, cricket, curling, ciclismo, pesca di altura, vela leggera, escursioni in collina, pesca, go-kart (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore / l'assicurazione non copre la responsabilità civile), golf, ginnastica, palla a mano, escursioni / trekking / passeggiate a piedi (purché sotto i 4.000 metri), equitazione (ad esclusioni di corse / gare di salto / eventing, escursioni in mongolfiera, pattinaggio su ghiaccio, indoor climbing (su muro artificiale), jet boat (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore / sono escluse dall'assicurazione la responsabilità civile e le gare), kite surf (soltanto sull'acqua / l'assicurazione non copre la responsabilità civile), netball, orienteering, viaggi "overland", safari organizzati senza armi, paracadutismo ascensionale (soltanto su acqua / l'assicurazione non copre la responsabilità civile), trekking su pony, racketball, rackets, rap jumping (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore / l'assicurazione non copre la responsabilità civile), tiro a segno (non con armi di piccolo calibro), ringo, pattinaggio a rotelle / su rollerblade, rounders, canottaggio (fatta eccezione per le regate / l'assicurazione non copre la responsabilità civile), corsa, navigazione a vela (ma solo con equipaggio qualificato / in acque costiere / l'assicurazione non copre la responsabilità civile), safari a bordo di veicoli (senza armi da fuoco / tour organizzato), immersioni fino a 30 metri (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore), skateboard (con utilizzo di protezioni e casco), slitta – trainata da cavallo o renna, solo in qualità di passeggero (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore), snorkeling, softball, squash, surf, tennis da tavolo, tennis, bowling a 10 birilli, tiro alla fune, palla a volo, pallanuoto, sci acquatico, rafting in acque impetuose (solo su fiumi di livello non superiore al livello 4), windsurf (l'assicurazione non copre la responsabilità civile), navigazione da diporto (solo con equipaggio qualificato / in acque costiere / l'assicurazione non copre la responsabilità civile), zorbing.

Sono sempre escluse dalla copertura assicurativa le seguenti attività:

gare d'avventura, BASE jumping, biathlon, caccia grossa, black water rafting, BMX acrobatico / a ostacoli, bob / skeleton, bouldering, pugilato, canyoning, discesa in grotte / attività speleologiche, cave tubing, scalate / trekking / escursioni a piedi sopra i 4.000 metri, corse ciclistiche, ciclo-cross, drag racing, prove di endurance, volo (tranne che su aeromobile adibito al trasporto di passeggeri paganti), deltaplano, corsa al trotto, helisci, high diving (con tuffi da un'altezza superiore ai 5 metri), caccia, hockey su ghiaccio, ice speedway, giostre equestri, judo, karate, kendo, lavori manuali, maratona, arti marziali, volo su ultraleggeri, pentathlon moderno, motociclismo, moto rally, alpinismo / scalata su roccia, paracadutismo, parapendio, polo, attività speleologiche, powerlifting, gare di motonautica, quad, river boarding, river bugging, canoa / kayak (in fiumi di livello superiore al livello 2)rodei, hockey su pattini a rotelle, rugby, sci acrobatico, motoslitte scidoo, salto dal trampolino, gare sciistiche, skydiving, tiro con armi di piccolo calibro, prove di velocità / prove a cronometro, triathlon, salto con gli sci d'acqua, sollevamento pesi, wrestling.

Art. 11 – Esclusioni di carattere generale

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

1. richieste di indennizzo derivanti o traenti origine da un viaggio effettuato dall'Assicurato ovvero da qualsiasi persona le cui precarie condizioni di salute costringano l'Assicurato ad annullare o interrompere il viaggio:
 - (a) se la richiesta di risarcimento riguarda una condizione medica o una malattia correlata a una condizione medica di cui l'Assicurato o l'altra persona era a conoscenza prima della stipula della polizza;
 - (b) se l'Assicurato viaggia contro il parere di un medico;
 - (c) se l'Assicurato viaggia allo scopo di ricevere cure mediche;
 - (d) se l'Assicurato è in lista di attesa per il ricovero in ospedale o se attende di ricevere l'esito di esami o accertamenti clinici;
 - (e) se l'Assicurato ha ricevuto una prognosi terminale;
 - (f) se l'Assicurato soffre di ansia, stress, depressione o qualsiasi disturbo psicologico;



(g) se la persona assicurata è in gravidanza e la data presunta di parto ricade nelle dodici settimane precedenti la fine del viaggio prenotato (sedici settimane in caso di gravidanza multipla);

2. qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere governativo o militare;
3. perdita o danno causato, direttamente o indirettamente da qualsiasi governo, autorità pubblica o locale che danneggi o trattenga legalmente i beni dell'Assicurato;
4. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante o traente origine da tumulti, scioperi o sommosse di qualunque tipo;
5. perdita o danneggiamento di qualsiasi bene, oppure perdita, spesa o passività derivante da:
 - (a) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi scoria nucleare derivante da combustione nucleare; oppure
 - (b) radioattività, tossicità, esplosività o qualsiasi altra proprietà rischiosa di qualsiasi attrezzatura nucleare esplosiva o relativo componente;
6. se, al momento della perdita, del danno o della passività indennizzabile a termini di polizza, è in corso un'altra polizza a copertura della stessa perdita, dello stesso danno o della stessa passività, AIG Europe Limited. sarà tenuta al pagamento della sua sola quota;
7. perdita, distruzione o danno direttamente causati da onde di pressione derivanti da qualsiasi aeromobile o altro oggetto volante che viaggi ad una velocità pari o superiore a quella del suono;
8. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da un sinistro occorso mentre l'Assicurato si trova in, sta salendo su o sta uscendo da qualsiasi aeromobile, tranne che in qualità di passeggero pagante di un aeromobile munito di regolare licenza di trasporto passeggeri;
9. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dall'utilizzo di un motoveicolo a due ruote con cilindrata superiore a 50cc, tranne che per la sezione D – Annullamento del viaggio;
10. qualunque altro danno connesso all'evento denunciato e non coperto dalla presente assicurazione;
11. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da sopraggiunta insolvenza del tour operator, della compagnia aerea o di qualunque altra società, ditta o persona ovvero dal fatto che qualsiasi dei suddetti soggetti non sia in grado o si rifiuti di onorare uno qualunque dei propri impegni nei confronti dell'Assicurato;
12. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante o traente origine dal coinvolgimento dell'Assicurato in qualsiasi atto doloso, illecito o criminoso;
13. corse di qualsiasi tipo (fatta eccezione per le gare podistiche);
14. sport invernali. In relazione agli sport invernali, il cui elenco è disponibile nella sezione "definizioni", gli assicurati:
 - (a) sono coperti fino ad un massimo di 31 giorni qualora sia stato acquistato il prodotto Viaggio Singolo SCI disponibile per assicurati fino a 74 anni di età al tempo in cui acquistano il prodotto assicurativo;
 - (b) sono coperti fino ad un massimo di 14 giorni in totale durante il periodo di validità della copertura assicurativa, qualora sia stata acquistata l'opzione Sport Invernali in relazione al piano Premium Annuale Multiviaggio e sia stato versato il relativo premio. Questa opzione è disponibile solo per assicurati di età non superiore ai 64 anni al tempo in cui acquistano il prodotto assicurativo.
15. qualsiasi attività pericolosa. Per ulteriori dettagli si rinvia alla sezione **Attività pericolose, articolo 10**;
16. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da o conseguente a campionati, prove eliminatorie, esercitazioni ufficialmente organizzate o allenamenti in vista di detti eventi;
17. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante o traente origine da (i) suicidio, tentato o consumato, dell'Assicurato, oppure (ii) autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
18. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dal fatto che l'Assicurato è in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, ovvero correlata al consumo di alcool o di sostanze non prescritte da un medico.
19. qualsiasi richiesta di risarcimento ove inserito in qualsiasi elenco di terroristi, anche solo sospettati, membri di organizzazioni terroristiche, trafficanti di droga o trafficanti illegali di armi nucleari, chimiche o batteriologiche.
20. qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da qualsiasi viaggio in, verso, o attraverso le seguenti nazioni: Afganistan, Cuba, Liberia o Sudan.



GARANZIE DI ASSICURAZIONE

SEZIONE A – Assistenza–Rimpatrio

Le Garanzie di cui alla Sezione A sono valide esclusivamente per le formule Assistenza, Protezione completa, Premium, Sci.

La presente Sezione non si applica ad i viaggi effettuati in Italia.

Decorrenza e durata della copertura

Le garanzie di cui alla presente sezione sono prestate:

- in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato, 24 ore su 24 per tutta la durata del viaggio, secondo le date e destinazioni indicate nel certificato di assicurazione.

Condizioni di intervento della Centrale operativa di Assistenza

In tutti i casi, è il personale medico della Centrale Operativa di Assistenza a decidere in merito al rimpatrio, alla scelta dei mezzi di trasporto e al luogo di ricovero ospedaliero e, all'occorrenza, a mettersi in contatto con il medico curante che è intervenuto sul posto e/o con il medico di base.

Le prenotazioni sono effettuate dalla Centrale Operativa di Assistenza, che ha il diritto di richiedere all'Assicurato la cessione dei titoli di trasporto non utilizzati.

Erogazione delle prestazioni della Centrale Operativa di Assistenza

Per usufruire delle prestazioni di Assistenza, l'Assicurato o qualsiasi persona che si trovi in sua presenza ha l'obbligo, quale condizione per qualsiasi intervento rientrante nell'ambito delle garanzie contrattuali, di contattare esclusivamente la Centrale Operativa di Assistenza al numero

+39.039.6554.6635

Nessuna delle prestazioni "Assistenza-Rimpatrio" sarà fruibile qualora l'Assicurato non abbia contattato la centrale Operativa di Assistenza alle condizioni sopra specificate.

In tutti i casi occorrerà indicare: cognome – nome dell'Assicurato, numero di polizza, natura della malattia o dell'Infortunio, recapito telefonico dell'Assicurato.

Natura delle prestazioni e garanzie

1. Invio di medicinali indispensabili e non reperibili localmente all'estero

La Centrale operativa di Assistenza ricerca per l'Assicurato che si trovi all'estero i medicinali necessari, provvedendo ad inviarglieli nel più breve tempo possibile, nei limiti della legislazione del paese in cui si trova l'Assicurato.

Il costo di tali medicinali resta a carico dell'Assicurato. I trattamenti in corso prima della partenza non sono coperti dalla garanzia. I contraccettivi non sono considerati medicinali.

2. Invio di un medico all'estero nel luogo in cui si trova l'Assicurato

Qualora lo si ritenga necessario sia a causa dello stato di salute dell'Assicurato sia per via delle circostanze, la Centrale Operativa di Assistenza invia all'Assicurato un medico o una équipe medica al fine di meglio valutare quali misure adottare e di organizzare l'assistenza.

3. Trasporto dell'Assicurato al centro medico

La Centrale operativa di Assistenza organizza a sue spese il trasporto dell'Assicurato alla struttura ospedaliera più idonea o meglio attrezzata.

A seconda della gravità e delle circostanze, il trasporto dell'Assicurato è effettuato in treno, in vettura di 1a classe, con posto a sedere, in cuccetta o in vagone letto, oppure in ambulanza o con veicolo sanitario leggero, su volo regolare di linea con posto a sedere o in barella, oppure con aereo sanitario privato.

4. Rimpatrio dell'Assicurato al proprio domicilio



distribuito da



La Centrale operativa di Assistenza provvede al rimpatrio dell'Assicurato al proprio domicilio non appena l'Assicurato sia in condizione di lasciare il centro medico. Il rimpatrio nonché i mezzi più idonei per effettuarlo, sono decisi e scelti dai medici della Centrale Operativa di Assistenza in base alle condizioni summenzionate.

5. Rimpatrio della salma in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato durante il viaggio, la Centrale Operativa di Assistenza organizza a sue spese il trasporto della salma fino al domicilio dell'Assicurato.

6. Spese funerarie

La Centrale Operativa di Assistenza si fa carico delle spese di prima conservazione, delle spese amministrative e delle spese per la prima bara necessaria al trasporto organizzato dai suoi servizi, fino all'ammontare indicato nella " Tabella delle garanzie", senza che venga superato l'ammontare delle spese reali. **Le spese per le esequie, l'inumazione e la cerimonia funebre restano a carico dei familiari.**

7. Presa in carico del costo di un titolo di trasporto e delle spese di soggiorno riferite a un familiare dell'Assicurato in caso di ricovero ospedaliero prolungato

Qualora l'Assicurato non sia accompagnato né dal coniuge né da un familiare maggiorenne, lo stato di salute dell'Assicurato non consenta il rimpatrio e il suo ricovero ospedaliero sul posto si protragga per oltre 7 giorni consecutivi (o 48 ore se l'Assicurato è minorenne o disabile), la Centrale Operativa di Assistenza mette gratuitamente a disposizione del coniuge dell'Assicurato o di un familiare, residente nel paese in cui l'Assicurato è domiciliato, un biglietto aereo di andata e ritorno in classe economica o un biglietto ferroviario di 1a classe per consentirgli di raggiungere l'Assicurato.

Inoltre la Centrale operativa di Assistenza organizza, a sue spese, il soggiorno di tale persona fino all'importo indicato nella " Tabella delle garanzie ".

8. Presa in carico delle spese di prolungamento del soggiorno dell'Assicurato

Qualora lo stato di salute dell'Assicurato non sia tale da rendere necessario il ricovero ospedaliero, la Centrale operativa di Assistenza non possa effettuare il rimpatrio e la durata prevista del viaggio sia terminata, la Centrale Operativa di Assistenza si fa carico delle spese di prolungamento del soggiorno dell'Assicurato fino all'ammontare indicato nella " Tabella delle garanzie ".

9. Presa in carico delle spese di ripresa del viaggio dell'Assicurato e dei suoi accompagnatori

Nel caso in cui l'Assicurato abbia interrotto il viaggio a causa di un infortunio o di una malattia coperti dalla garanzia ma il suo stato di salute, secondo il parere dell'équipe medica della Centrale Operativa di Assistenza, non abbia reso necessario il rimpatrio e la durata prevista del viaggio non sia terminata, Centrale Operativa di Assistenza si fa carico, fino all'ammontare indicato nella "Tabella delle garanzie" e entro i limiti del costo del rientro al domicilio, delle spese di trasporto dell'Assicurato e dei suoi familiari o di una persona senza vincoli di parentela, beneficiari del presente contratto, inclusi nelle stesse condizioni particolari dell'Assicurato e viaggianti con l'Assicurato, per consentire loro di riprendere il viaggio interrotto.

In tutti i casi soltanto Centrale Operativa di Assistenza è abilitato a decidere in merito alla scelta dei mezzi di trasporto.

10. Spese supplementari di rientro e/o di prolungamento del soggiorno di Assicurati che viaggino con un Assicurato ricoverato o rimpatriato.

In caso di ricovero ospedaliero o di rimpatrio dell'Assicurato ad opera della Centrale Operativa di Assistenza nel corso del viaggio, quest'ultima organizza e assume, per il coniuge e/o i figli dell'Assicurato, oppure per al massimo due familiari o un compagno di viaggio non familiare, purché assicurati in base ad un contratto di assicurazione viaggio emesso da AIG e viaggianti con l'Assicurato:

- le spese di rientro anticipato fino al domicilio o al luogo di inumazione, entro i limiti del costo di un biglietto aereo in classe economica o di un biglietto ferroviario di 1a classe, a condizione che il titolo di trasporto inizialmente previsto nel quadro del viaggio di tali persone non possa essere utilizzato;
- le spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno di tali persone fino all'importo indicato nella " Tabella delle garanzie ".

11. Rientro dei minori di età inferiore a 15 anni che viaggiano con l'Assicurato



In caso di ricovero ospedaliero o di rimpatrio dell'Assicurato ad opera della Centrale Operativa di Assistenza nel corso del viaggio, **se l'Assicurato non è accompagnato da nessun familiare maggiorenne**, la Centrale Operativa di Assistenza predispone e prende in carico, per i figli dell'Assicurato di età inferiore a 15 anni, beneficiari del presente contratto, menzionati nelle stesse condizioni particolari dell'Assicurato e viaggianti con l'Assicurato:

- il costo di un biglietto aereo di andata e ritorno in classe economica o di un biglietto ferroviario di andata e ritorno in 1a classe per un familiare dell'Assicurato o una persona senza vincoli di parentela, residente nello stesso paese in cui è domiciliato l'Assicurato o in un paese limitrofo, al fine di consentire a tale persona di raggiungere i figli e di prenderli in carico;
- le spese di rientro anticipato dei figli al domicilio dell'Assicurato o della persona da questi designata, entro i limiti del costo di un biglietto aereo in classe economica o di un biglietto ferroviario di 1a classe, a condizione che il titolo di trasporto inizialmente previsto nel quadro del viaggio di tali persone non possa essere utilizzato;
- le spese di soggiorno della persona incaricata di prendersi cura dei figli dell'Assicurato e/o le spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno dei figli dell'Assicurato, fino all'ammontare indicato nella " Tabella delle garanzie".

La presente prestazione non è in alcun caso cumulabile con le prestazioni " presa in carico del costo di un titolo di trasporto e delle spese di soggiorno riferite ad un familiare dell'Assicurato" e " rientro degli accompagnatori " previste sopra.

12. Rientro anticipato dell'Assicurato

LA Centrale operativa di Assistenza mette a disposizione dell'Assicurato, a sue spese, un titolo di trasporto nei limiti del costo di un biglietto aereo in classe economica o di un biglietto ferroviario di 1a classe, per consentirgli di rientrare al proprio domicilio, a condizione che l'Assicurato non possa utilizzare il titolo di trasporto inizialmente previsto nel quadro del viaggio a seguito di:

- decesso o di ricovero ospedaliero di oltre 48 ore consecutive di un familiare dell'Assicurato;
- rilevanti danni materiali arrecati al domicilio dell'Assicurato o ai locali professionali di proprietà dell'Assicurato ovvero da questi affittati o occupati a titolo gratuito, che risultino distrutti per oltre il 50 % e richiedano necessariamente la sua presenza sul posto per attuare i necessari interventi conservativi.

13. Assistenza ai figli dell'Assicurato di età inferiore a 15 anni rimasti al proprio domicilio

Nel caso in cui uno dei figli dell'Assicurato di età inferiore a 15 anni, rimasto al proprio domicilio, si ammali o subisca un infortunio durante il viaggio, l'équipe medica della Centrale Operativa di Assistenza interviene o predispone l'intervento su richiesta dell'Assicurato. All'occorrenza il trasporto del figlio all'ospedale è organizzato dall'équipe medica della Centrale operativa di Assistenza, che informa l'Assicurato in merito allo stato di salute del figlio.

14. Interprete telefonico a disposizione

Se l'Assicurato è degente in ospedale, potrà richiedere un servizio di interprete telefonico che possa favorire i contatti con i medici curanti, con costi a carico della Società, **limitatamente ai Paesi nei quali la Centrale Operativa di Assistenza abbia i propri corrispondenti.**

15. Assistenza legale all'estero

Qualora l'Assicurato sia incarcerato o sia oggetto di mandati di arresto o ordini di cattura, la Centrale Operativa di Assistenza prende a suo carico le spese di assistenza legale fino all'ammontare indicato nella " Tabella delle garanzie".

16. Anticipo cauzione penale all'estero

Qualora l'Assicurato sia incarcerato o sia oggetto di mandati di arresto o ordini di cattura in relazione a fatti non noti prima dell'acquisto del viaggio e dell'assicurazione, la Centrale Operativa di Assistenza anticipa la cauzione penale chiesta all'Assicurato, fino all'ammontare indicato nella " Tabella delle garanzie". Tale somma deve essere in ogni caso rimborsata dall'Assicurato entro tre mesi.

Presupposto per la concessione dell'anticipo è il deposito in garanzia di identico importo a favore della Compagnia in Italia.

17. Anticipo di fondi



In caso di smarrimento o furto di carte bancarie dell'Assicurato, dei suoi documenti di identità (quali passaporto, visto, carta di identità, ...) e/o del suo biglietto aereo di ritorno, la Centrale Operativa di Assistenza mette a disposizione dell'Assicurato una somma massima pari all'importo indicato nella "Tabella delle garanzie" per aiutarlo a sostituire quanto sopra. **A tal fine la Centrale Operativa di Assistenza chiede contemporaneamente all'Assicurato una garanzia finanziaria in Italia.**

18. Trasmissione di messaggi urgenti

Su espressa richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa di Assistenza trasmette 24 ore su 24 al destinatario in Italia i messaggi di carattere urgente e strettamente personale.

19. Spese di ricerca, soccorso e salvataggio

La Centrale Operativa di Assistenza si fa carico o effettua il rimborso, fino all'ammontare indicato nella "Tabella delle garanzie", delle spese di ricerca, soccorso (inclusa slitta) e salvataggio (incluso elicottero) relative alle operazioni organizzate dai soccorritori civili o militari o dagli organismi che hanno l'obbligo di intervenire in seguito alla scomparsa dell'Assicurato o ad un infortunio da questi subito.

Possono essere oggetto di rimborso soltanto le spese sostenute dagli organismi abilitati a soccorrere l'Assicurato e fatturate all'Assicurato.

20. Protezione carte di credito

In caso di smarrimento o furto delle carte di credito dell'assicurato, la Società – su richiesta specifica e **previa comunicazione degli estremi necessari** – provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco delle carte suddette.

Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito.

Circostanze eccezionali

La Centrale Operativa di Assistenza non sarà responsabile per i ritardi o gli impedimenti nell'erogazione dei servizi in caso di sciopero, sommossa, tumulto popolare, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione, qualsiasi atto di sabotaggio o terrorismo, di guerra civile o straniera, emissione di calore o irradiazione proveniente dalla disintegrazione del nucleo dell'atomo, radioattività o altre cause fortuite o di forza maggiore.

26

Surrogazione o rivalsa nei confronti dei responsabili del sinistro

Per la garanzia Spese mediche, laddove sia stato corrisposto un indennizzo, l'Assicuratore è surrogato, sino al limite di tale indennizzo, nei diritti e nelle azioni dell'Assicurato nei confronti di ogni responsabile del danno. Le presenti disposizioni non si applicano, tranne in caso di dolo, ai figli, ai discendenti, agli ascendenti, agli incaricati dell'Assicurato e a qualsiasi persona che viva abitualmente con l'Assicurato.

Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE A ASSISTENZA - RIMPATRIO

Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa:

- le patologie nervose o mentali,
- le affezioni o lesioni benigne che possono essere trattate sul posto, gli stati di gravidanza dopo il 6° mese,
- ricadute di malattie constatate in data anteriore e tali da comportare un rischio di aggravamento serio a breve termine non consolidato,
- le spese di inumazione, imbalsamazione e di cerimonia funebre, a meno che tali spese non siano obbligatorie ai sensi della legislazione locale,
- le spese sostenute dall'Assicurato senza il previo consenso della Centrale Operativa di Assistenza, Spese stradali : di pedaggio, di carburante, di taxi o di dogana e spese di ristorazione, di hotel, salvo quelle previste dalla garanzia,
- i fatti che possono essere penalmente sanzionabili in base alla legislazione del paese in cui si trova l'Assicurato,



distribuito da



- le spese mediche sostenute nel paese di domiciliazione dell'Assicurato,
- le conseguenze o ricadute di una malattia constatata in data anteriore e le spese mediche derivanti dalla diagnosi o dal trattamento di uno stato fisiologico (gravidanza) già noto anteriormente alla data di decorrenza della copertura,
- le spese mediche conseguenti a dorsalgia, lombalgia, lombosciatica, ernia del disco, ernia parietale, intervertebrale, crurale, scrotale, inguinale, ernia della linea alba e ernia ombelicale,
- le cure termali, riabilitative, le spese per occhiali, lenti a contatto, protesi di qualsiasi natura, esami e test di routine o check-up, test o trattamenti preventivi, esami e test di controllo in assenza di un infortunio o di una malattia inclusi in copertura,
- le spese di trapianto di organi non rese necessarie da un infortunio o da una malattia inclusi in copertura,
- le spese per interventi di chirurgia estetica o ricostruttiva e per trattamenti di benessere, le spese di vaccinazione, per sedute di agopuntura, massoterapia, le cure prestate da un chiropratico o da un osteopata, non conseguenti ad un infortunio o ad una malattia inclusi in copertura,
- le spese e i trattamenti non prescritti da un'autorità medica abilitata,
- i contraccettivi.

DENUNCIA DEL SINISTRO

SOLTANTO PER LE GARANZIE ASSISTENZA – RIMPATRIO:

Per potere usufruire delle prestazioni di Assistenza, l'Assicurato, o qualsiasi persona che si trovi in sua presenza, **deve necessariamente e prima di qualsiasi intervento che 27 determini l'applicazione delle garanzie contrattuali, contattare la Centrale Operativa di Assistenza al numero:**

+39.039.6554.6635

Nessuna delle prestazioni "Assistenza - Rimpatrio" sarà applicata qualora l'Assicurato non abbia contattato la Centrale Operativa di Assistenza nelle condizioni sopra specificate.

In tutti i casi occorrerà indicare: cognome e nome dell'Assicurato, numero di contratto, natura della malattia o dell'Infortunio, recapito telefonico dell'Assicurato.

Per le prestazioni di Assistenza:

- Prima di qualsiasi intervento, è obbligatorio contattare esclusivamente la Centrale Operativa di Assistenza
- Indicare il numero del presente contratto di assicurazione.
- Per la garanzia Spese mediche:
 - o indicare il numero del presente contratto di assicurazione.
 - o Per le spese mediche sostenute non nell'ambito del ricovero ospedaliero, l'Assicurato paga direttamente il prestatore dei servizi (medico, farmacista, ...) e conserva le relative fatture.
 - o Al suo rientro, l'Assicurato trasmette entro 31 giorni dalla data di rientro al proprio ente di Previdenza Sociale e/o all'ente mutualistico i documenti giustificativi in originale delle spese sostenute.
 - o L'Assicurato trasmette ad AIG Europe Limited – Rappresentanza generale per l'Italia le distinte di rimborso di tali strutture, copie di tutti i documenti e di tutte le fatture in suo possesso e una copia delle proprie condizioni particolari di assicurazione.
 - o Per le domande di assunzione diretta delle spese di ricovero ospedaliero, l'Assicurato, o il suo rappresentante, deve obbligatoriamente e preventivamente contattare la Centrale operativa di Assistenza che, dopo opportuna verifica, fornisce un numero di presa in carico delle spese.
 - o Il pagamento delle spese in questo caso è effettuato direttamente a favore dell'ospedale dalla Centrale Operativa di Assistenza.



~~AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano~~
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 04486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

Oggetto della garanzia: Si fa riferimento alla tabella di seguito per un riassunto delle prestazioni di assistenza fornite e dei relative limiti e franchigie applicabili

#	Garanzia	Dettagli di copertura	Massima somma assicurata:
1	Invio di medicinali indispensabili e non reperibili localmente	Assicurato	Spese effettive
2	Invio di un medico all'estero nel luogo in cui si trova l'Assicurato, se necessario	Assicurato	Spese effettive
3	Trasporto dell'Assicurato al centro medico	Assicurato	Spese effettive
4	Rimpatrio dell'Assicurato al proprio domicilio	Assicurato	Spese effettive
5	Rimpatrio della salma in caso di decesso	Assicurato	Spese effettive
6	Spese funerarie	Assicurato	€ 3.000
7	Presa in carico del costo di un titolo di trasporto e delle spese di soggiorno riferite a un familiare dell'Assicurato in caso di ricovero ospedaliero prolungato		
	Biglietto di andata e ritorno	Assicurato	Spese effettive
	- Presa in carico delle spese di viaggio per un familiare dell'assicurato	Massimale per persona e per giorno	€ 75
		Massimale per persona	€ 750
8	Presa in carico delle spese di prolungamento del soggiorno dell'Assicurato	Massimale per persona e per giorno	€ 75
		Massimale per persona	€ 750
9	Presa in carico delle spese di ripresa del viaggio dell'Assicurato e dei suoi accompagnatori	Assicurato	Spese effettive
10	Rientro degli accompagnatori e presa in carico delle spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno		
	- Biglietto di andata e ritorno	Assicurato	Spese effettive
	- Pagamento di spese extra e/o dei costi per estendere il soggiorno	Massimale per persona e per giorno	€ 75
		Massimale per persona	€ 750
11	Rientro dei minori di età inferiore a 15 anni che viaggiano con l'Assicurato		
	- Biglietto di andata e ritorno	Assicurato	Spese effettive
	- Pagamento di spese extra e/o dei costi per estendere il soggiorno	Massimale per persona e per giorno	€ 75
		Massimale per persona	€ 750
12	Rientro anticipato dell'Assicurato	Assicurato	Biglietto di solo ritorno
13	Assistenza ai figli dell'Assicurato di età inferiore a 15 anni rimasti al proprio domicilio	Assicurato	Spese effettive
14	Interprete telefonico a disposizione	Assicurato	Spese effettive
15	Assistenza legale all'estero	Massimale per persona	€ 3.000
16	Anticipo cauzione penale all'estero	Assicurato	€ 15.000
17	Anticipo di fondi	Assicurato	€ 3.000



distribuito da



18	Trasmissione di messaggi urgenti	Assicurato	Spese effettive
19	Spese di ricerca, soccorso e salvataggio	Massimale per persona e per giorno	€ 2.000
20	Protezione carte di credito	Massimale per sinistro	€ 7.000
		Assicurato	Spese effettive

SEZIONE A1 – Spese mediche e di altra natura

La presente sezione A1 è valida esclusivamente per le formule Assistenza, Protezione completa, Premium, Sci.

La presente sezione non si applica ai viaggi effettuati in Italia. In caso di ricovero ospedaliero l'Assicurato deve immediatamente informare la Centrale Operativa di Assistenza

Oggetto della garanzia

La polizza prevede il rimborso delle spese ragionevoli e necessarie sostenute in conseguenza di infortunio o malattia dell'Assicurato durante il viaggio, **entro il massimale specificato nella Tabella delle garanzie.**

1. Spese mediche, chirurgiche e per cure ospedaliere urgenti (le cure dentistiche urgenti sono coperte **fino a un massimo di €300** se prestate al solo scopo di indurre un effetto analgesico immediato).

Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE A1

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

1. qualsiasi trattamento o intervento chirurgico che la Centrale Operativa di Assistenza non ritenga immediatamente necessario e che possa attendere il rientro dell'Assicurato al domicilio. La decisione della Centrale Operativa di Assistenza
2. è definitiva e vincolante;
3. eventuali spese per terapie somministrate o interventi chirurgici eseguiti più di 12 mesi dopo la data del sinistro;
4. spese supplementari di degenza in camera singola o privata, laddove non ve ne sia necessità sul piano clinico;
5. qualsiasi tipo di terapia o farmaco somministrato all'Assicurato dopo il suo rientro in Italia;
6. gravidanza o parto, laddove la data presunta di parto ricada nelle dodici settimane precedenti la fine del viaggio dell'Assicurato (o sedici settimane in caso di gravidanza multipla);
7. eventuali costi supplementari sostenuti dal momento in cui l'Assicurato è, su parere dei medici della Centrale Operativa di Assistenza, in condizione di fare rientro in Italia;
8. qualunque tipo di trattamento medico somministrato dopo che la persona assicurata ha declinato l'offerta di rimpatrio, se i medici della Centrale Operativa di Assistenza ritengono che la persona sia in condizione di viaggiare.

29

SEZIONE B – INFORTUNI

La Sezione B è valida esclusivamente per le formule Protezione completa, Premium, Sci, Infortuni in volo.

Oggetto della garanzia

La polizza prevede la liquidazione di un indennizzo a favore dell'Assicurato o dei suoi eredi, entro il limite dell'importo indicato nella Tabella delle garanzie, qualora un infortunio subito dall'Assicurato nel corso del viaggio provochi un danno da cui consegua un'invalidità **entro 12 mesi dalla data dell'infortunio.** Sono incluse:

1. l'invalidità permanente totale .
2. la perdita di una gamba o di un piede;



3. la perdita irrecuperabile della facoltà visiva di uno o di entrambi gli occhi;
4. la perdita totale dell'uso di un braccio o di una mano.
5. In caso di decesso, sarà corrisposto l'indennizzo indicato nella Tabella delle garanzie (**con un massimale di €7.000 per i minori di 16 anni**).

SEZIONE C - BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI

La Garanzia C è valida esclusivamente per le formule Protezione completa, Premium, Sci.

Oggetto della copertura

La polizza prevede un indennizzo, nei limiti dell'importo indicato nella Tabella delle garanzie, per:

C1 – Bagaglio ed effetti personali

Previa applicazione di un deprezzamento dovuto all'uso, AIG Europe Limited rimborsa o sostituisce (a sua discrezione) i bagagli e gli effetti personali dell'Assicurato in caso di smarrimento, furto o danneggiamento degli stessi mentre essi sono sotto il controllo di una compagnia aerea o altro vettore o di un albergatore, purché quest'ultimo li abbia presi in custodia con modalità intese a garantirne la sicurezza (anche attraverso le cassette di sicurezza nelle camere d'albergo), **entro i massimali per articolo, gruppo o paio di articoli specificato nella Tabella delle garanzie.**

Previa applicazione di un deprezzamento dovuto all'uso, AIG Europe Limited rimborsa o sostituisce (a sua discrezione) gli oggetti di valore dell'Assicurato in caso di smarrimento, furto o danneggiamento degli stessi mentre essi sono sotto il controllo di albergatore, purché quest'ultimo li abbia presi in custodia con modalità intese a garantirne la sicurezza (anche attraverso le cassette di sicurezza nelle camere d'albergo) **entro i massimali per articolo, gruppo o paio di articoli specificato nella Tabella delle garanzie, per gli oggetti di valore.** 30

La copertura contro il furto ed il danneggiamento, rispetto a bagagli, effetti personali e oggetti di valore è prestata anche quando il sinistro occorra mentre i bagagli e gli effetti personali sono sotto il controllo dell'Assicurato, **salva la presa in considerazione della negligenza del medesimo.**

Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE C

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

1. rottura di articoli fragili (porcellana, vetro, sculture e apparecchiature video) o di attrezzatura sportiva durante l'impiego della stessa, a meno che non siano trasportati da un vettore, e danni causati da incendio o altro incidente alla nave, all'aeromobile o al veicolo sul quale sono trasportati gli oggetti;
2. furto, smarrimento o danneggiamento di cicli, autoveicoli, natanti e attrezzature nautiche, masserizie e attrezzature per sport invernali; la copertura per le attrezzature legate a sport invernali è fornita se l'assicurato ha selezionato il piano assicurativo SCI oppure Premium Annuale Multiviaggio ed ha acquistato la relativa Opzione per Sport Invernali prevista dalla sezione M del testo di polizza. (questa opzione è disponibile solo per polizze Premium Annuali Multiviaggio e per assicurati di età non superiore ai 64 anni al tempo in cui hanno acquistato la copertura assicurativa);
3. furto, smarrimento o danneggiamento di protesi dentarie, ponti, lenti a contatto o lenti corneali, occhiali da vista, occhiali da sole, telefoni cellulari, arti artificiali o protesi acustiche;
4. logorio, perdita di valore, danno o guasto meccanico o elettrico causato da qualsiasi procedimento di pulitura, riparazione o ripristino, oppure danni causati da fuoriuscite di polveri o liquidi trasportati nel bagaglio dell'Assicurato;
5. ridotta disponibilità di denaro o cose dovuta a errore o negligenza;
6. smarrimento o furto non denunciato alle autorità di Polizia entro 24 ore dalla scoperta dello stesso e per il quale l'Assicurato non si faccia rilasciare la copia della denuncia;



7. ritardata consegna o trattenimento degli effetti dell'Assicurato da parte di autorità doganali o di altri funzionari che li trattengano legalmente;
8. furto, smarrimento o danneggiamento di apparecchiature fotografiche, elettriche e audio e/o di gioielli consegnati ad una compagnia aerea o altro vettore;
9. qualsiasi articolo, gruppo o paio di articoli laddove l'Assicurato non sia in grado di fornire una ragionevole prova del loro possesso o valore (ad esempio scontrini originali);
10. beni lasciati incustoditi in un luogo pubblico;
11. smarrimento, furto o danneggiamento di articoli trasportati sul portapacchi di un veicolo;
12. furto, smarrimento o danneggiamento del bagaglio o degli effetti personali durante uno spostamento, salvo qualora l'Assicurato ne faccia denuncia al Vettore e richieda copia vidimata del modulo di denuncia di danni (Property Irregularity Report) al momento del sinistro;
13. danni arrecati a valigie, borse da viaggio o bagaglio analogo, a meno che l'articolo danneggiato non sia inutilizzabile;
14. smarrimento, danneggiamento o furto del bagaglio o degli effetti personali o degli oggetti di valore avvenuto quando i beni in questione si trovino sotto il controllo di un soggetto diverso dall'Assicurato, dalla compagnia aerea, o altro Vettore o di un albergatore che li custodisca nella con modalità tali intese a garantirne la sicurezza ;
15. denaro trasportato da minori di 16 anni.

Condizione speciale applicabile alla SEZIONE C

L'Assicurato deve informare la competente società di trasporti in caso di smarrimento, furto o danneggiamento dei propri effetti personali, laddove questi siano trasportati da una compagnia aerea o da una società di trasporti. **L'Assicurato deve inoltre richiedere una copia vidimata del modulo di denuncia di danni relativo all'evento denunciato** (Property Irregularity Report). In caso di sinistro, **l'Assicurato deve provvedere ad informare la compagnia aerea o la società di trasporti entro e non oltre tre giorni da quando ne ha avuto la possibilità** (ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile), inoltre **deve denunciare immediatamente alle autorità di Polizia l'eventuale smarrimento o furto di denaro o di effetti personali** (informando eventualmente anche la direzione dell'albergo) e farsi rilasciare la copia ufficiale della denuncia. Ai fini dell'operatività della presente garanzia, **la denuncia alla Polizia (ed eventualmente alla direzione dell'albergo) deve essere effettuata entro 24 ore dal verificarsi dell'evento.**

31

SEZIONE D - ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE DEL VIAGGIO

La Garanzia D è valida per le formule Premium, Sci, Annullamento.

Oggetto della garanzia

La polizza prevede il rimborso, nei limiti dell'importo indicato nella Tabella delle garanzie, delle spese di viaggio e soggiorno che l'Assicurato ha sostenuto o ha accettato di sostenere in base ad un contratto e che non possono essere recuperate qualora sia necessario e inevitabile annullare o interrompere il viaggio o qualsiasi escursione prepagata per via dei seguenti eventi:

1. decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato;
2. decesso, infortunio o malattia di un familiare, di un collaboratore essenziale o di un compagno di viaggio iscritto contemporaneamente al medesimo viaggio e assicurato sulla medesima polizza o, ovvero di un parente o amico residente all'estero presso il quale l'Assicurato intende soggiornare;
3. convocazione dell'Assicurato in qualità di giurato o testimone (ma non di perito) o messa in quarantena dell'Assicurato;
4. incidente ad un veicolo che l'Assicurato prevedeva di utilizzare per il viaggio, quando l'incidente si verifichi entro sette giorni dalla data di partenza prevista e renda il veicolo inutilizzabile (solo per i viaggi in cui l'Assicurato è alla guida del veicolo);
5. convocazione in servizio a seguito di emergenza, quando l'Assicurato sia membro delle Forze Armate o di Polizia, appartenga al personale del corpo dei vigili del fuoco o di un servizio infermieristico o di ambulanza e come tale è costretto a rimanere in Italia per via di un'emergenza;



- licenziamento se l'Assicurato ha diritto a percepire un'indennità in base alla legge che regola le indennità di licenziamento, a condizione che al momento della prenotazione del viaggio l'Assicurato non avesse alcun motivo di prevedere tale provvedimento nei suoi confronti;
- mancata partenza dall'Italia, su richiesta delle autorità di Polizia, in seguito a incendio, allagamento o furto con scasso a danno dell'abitazione o della sede di lavoro dell'Assicurato **verificatosi entro 48 ore dalla data di partenza prevista.**

Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE D

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- i primi €75 di ciascun sinistro per persona;
- qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da ansia, stress, depressione o da qualsiasi disturbo psicologico o psichiatrico o da eventi atmosferici naturali;
- la decisione dell'Assicurato di non viaggiare;
- eventuali costi supplementari derivanti dal fatto che l'Assicurato non ha informato l'organizzatore del viaggio subito dopo avere appreso di dovere annullare il viaggio;
- le rinunce a seguito di gravidanza, se la data di parto presunta ricade nelle dodici settimane precedenti la fine del viaggio (sedici settimane in caso di gravidanza multipla);
- l'annullamento o interruzione del viaggio per via di una condizione clinica o di qualsiasi malattia correlata ad una condizione clinica di cui l'Assicurato era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza prima della data di decorrenza della presente assicurazione. La presente esclusione si applica all'Assicurato, a familiari, collaboratore essenziale o al compagno di viaggio, nonché ad ogni persona da cui dipendeva il viaggio dell'Assicurato;
- il costo del viaggio di ritorno originario se questo è già stato pagato e l'Assicurato è costretto a interrompere il soggiorno;
- i costi derivanti da un viaggio interrotto senza che l'Assicurato rientri alla residenza in Italia;
- mancata vaccinazione obbligatoria o mancato ottenimento di passaporto o visto;
- tumulti popolari, scioperi, serrate, blocchi, azioni governative di qualsiasi paese, indipendentemente dal fatto che tali eventi siano effettivi o minacciati.

32

Condizione speciale applicabile alla SEZIONE D

Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione:

qualora debba necessariamente interrompere il viaggio ed effettuare un rientro anticipato in Italia per uno dei motivi coperti dall'assicurazione, **l'Assicurato deve comunque ottenere la previa autorizzazione di Travel Guard Assist ai fini della presente copertura.**

SEZIONE E - RESPONSABILITÀ CIVILE

La Sezione E è valida esclusivamente per le formule Protezione completa, Premium, Sci.

Oggetto della garanzia

La polizza prevede la liquidazione di un indennizzo, entro l'importo specificato nella Tabella delle garanzie, nel caso in cui l'Assicurato sia civilmente responsabile per:

- lesioni fisiche di terzi; oppure
- danneggiamento o perdita di beni di proprietà di terzi.

Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE E

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- qualsiasi responsabilità derivante da lesioni fisiche ovvero da perdita o danneggiamento di cose:



- (a) di proprietà dell'Assicurato, di un familiare o di un componente del nucleo familiare, o di una persona alle dipendenze dell'Assicurato; oppure
 - (b) che l'Assicurato, un familiare o componente del nucleo familiare o una persona alle dipendenze dell'Assicurato abbiano in consegna, in custodia o sotto controllo;
2. qualsiasi lesione, perdita o danno:
- a) a carico dei dipendenti dell'Assicurato o di componenti del suo nucleo familiare, o di una persona alle dipendenze dell'Assicurato;
 - b) traente origine dall'attività professionale o d'impresa dell'Assicurato o verificatosi in relazione a detta attività professionale o d'impresa;
 - c) traente origine da un contratto stipulato dall'Assicurato;
 - d) traente origine dalla proprietà, dal possesso, dall'utilizzo o dall'occupazione, a scopo abitativo, da parte dell'Assicurato, di qualsiasi terreno o fabbricato, salvo temporaneamente ai fini del viaggio;
 - e) traente origine dalla proprietà, dal possesso o dall'utilizzo, da parte dell'Assicurato, di veicoli a propulsione meccanica, natanti (diversi da imbarcazioni a remi, barchini e canoe) o aeromobili di qualsiasi tipologia, animali (ad eccezione di cavalli, gatti o cani domestici), armi da fuoco o di altro tipo (diverse da armi da fuoco per uso sportivo); oppure
3. la franchigia nei limiti dell'importo indicato nella Tabella delle garanzie .

Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE E

Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione:

1. **L'Assicurato deve comunicare a Travel Guard Claims qualsiasi elemento che potrebbe giustificare una richiesta di risarcimento nei suoi confronti e inviare ogni altro documento inerente alla richiesta di risarcimento; e**
2. **L'Assicurato deve collaborare fornendo tutte le informazioni di cui Travel Guard Claims necessita per potere agire per conto dell'Assicurato. L'Assicurato non deve negoziare, liquidare, definire in via stragiudiziale, accogliere o respingere alcuna richiesta di risarcimento senza l'autorizzazione scritta di Travel Guard Claims.**

SEZIONE F - RITARDO DELLA PARTENZA

La Sezione F è valida esclusivamente per le formule Premium, Sci.

Oggetto della garanzia

La garanzia interviene se l'inizio del viaggio di andata o di ritorno su tratta internazionale in aereo, prenotato dall'Assicurato subisce un ritardo dovuto a circostanze di forza maggiore e che sfuggono al controllo dell'Assicurato. **Il ritardo deve essere di almeno 10 ore consecutive.**

Ritardo della partenza

La presente sezione non si applica ai viaggi effettuati in Italia.

La polizza prevede un indennizzo pari a €20 per ogni 10 ore consecutive di ritardo, entro l'importo indicato nella Tabella delle garanzie, se l'Assicurato riesce comunque a partire.

Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE F

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

1. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da scioperi o azioni industriali che erano di pubblico dominio prima dell'inizio del viaggio.

Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE F

Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione:

1. L'Assicurato deve essersi presentato al check-in entro e non oltre l'ora stabilita; e



2. l'Assicurato deve farsi rilasciare dalla pertinente società di trasporti o dall'autorità competente una dichiarazione scritta che attesti il motivo e la durata del ritardo.

SEZIONE G – NOLEGGIO DEGLI SCI

La Sezione G è valida esclusivamente per le formule Sci e Premium Annuale Multiviaggio (qualora il relativo premio per l'opzione sport invernali sia stato corrisposto.)

Oggetto della garanzia

La garanzia prevede la liquidazione di un importo pari a €25 per ciascun periodo completo di 24 ore (entro un massimale complessivo di €500) a copertura dei costi di noleggio di un'altra attrezzatura sciistica se:

1. gli sci di proprietà dell'Assicurato vengono smarriti o subiscono un ritardo di oltre 12 ore nel corso del viaggio; oppure
2. gli sci dell'Assicurato vengono smarriti o danneggiati nel corso del viaggio.

Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE G

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

1. richieste di risarcimento per danneggiamento degli sci dell'Assicurato, ove l'Assicurato non riporti gli sci in Italia per consentirne l'ispezione da parte di AIG Europe Limited;
2. furto o smarrimento non denunciato alle autorità di Polizia entro 24 ore dalla scoperta dello stesso e dall'ottenimento della copia della denuncia;
3. furto, smarrimento o danneggiamento del bagaglio o degli effetti personali durante il trasporto degli stessi, a meno che l'Assicurato non ne faccia denuncia immediata al vettore richiedendo copia vidimata del modulo di denuncia (Property Irregularity Report).

34

Condizione speciale applicabile alla SEZIONE G

Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione:

1. qualsiasi pagamento effettuato a titolo della presente sezione sarà portato in detrazione da qualsiasi richiesta di risarcimento presentata in base alla sotto-sezione C1 (Bagaglio ed effetti personali) della presente assicurazione.

Si rinvia alle condizioni ed esclusioni generali.

SEZIONE H – SKI PACK

La Sezione H è valida esclusivamente per le formule Sci e Premium Annuale Multiviaggio (qualora il relativo premio per l'opzione sport invernali sia stato corrisposto.)

Oggetto della garanzia

La garanzia prevede il rimborso di una parte del costo dello "sci pack" dell'Assicurato (se è già stato pagato e l'Assicurato non può ottenerne il rimborso) nel caso in cui un medico certifichi che tale pacchetto non può essere utilizzato dall'Assicurato per via di una malattia insorta o di un infortunio subito durante il viaggio. Lo "sci pack" include lezioni di sci, noleggio degli sci e costo dello sci-pass. Il massimale di indennizzo per persona assicurata è di €300 a settimana, per un totale complessivo non superiore a €1500.

Si rinvia alle condizioni ed esclusioni generali.

SEZIONE I – SPESE LEGALI



distribuito da



La Garanzia I è valida esclusivamente per le formule Premium e Sci.

Oggetto della garanzia

La polizza prevede il rimborso, entro l'importo indicato nella Tabella delle garanzie, delle spese legali e dei costi di giudizio determinati dalla gestione di richieste di risarcimento derivanti da decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato durante il viaggio.

Qualora, in disaccordo con l'Assicurato, la Società ritenga che l'azione legale non abbia

probabilità di successo o che i costi ad essa associati sarebbero superiori a qualsiasi somma recuperabile a seguito di sentenza, le parti possono rimettere ad un arbitro la decisione circa l'opportunità di promuovere l'azione.

Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE I

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

1. qualsiasi richiesta di risarcimento laddove AIG Europe Limited o i suoi rappresentanti legali ritengano che un'azione legale non abbia probabilità di successo o che i costi ad essa associati sarebbero superiori a qualsiasi risarcimento stabilito da una sentenza;
2. i costi sostenuti per presentare una richiesta di risarcimento nei confronti di AIG Europe Limited, dei suoi agenti o rappresentanti o nei confronti di qualunque tour operator, fornitore di servizi alberghieri, vettore o di qualsiasi persona con la quale l'Assicurato abbia viaggiato o intenda viaggiare;
3. spese o costi direttamente o indirettamente basati sull'ammontare stabilito da qualsiasi sentenza;
4. i costi sostenuti nel dar seguito a una richiesta di risarcimento per lesioni fisiche, perdite o danni causati dall'attività professionale o d'impresa dell'Assicurato o verificatisi in relazione a tale attività o nell'ambito dell'esecuzione di un contratto ovvero traenti origine dal possesso, dall'utilizzo o dall'occupazione a scopo abitativo, da parte dell'Assicurato, di qualsiasi terreno o fabbricato;
5. richieste di risarcimento traenti origine dalla proprietà, dal possesso o dall'utilizzo, da parte dell'Assicurato, di natanti, aeromobili o veicoli a propulsione meccanica di qualsiasi tipologia, animali, armi da fuoco o di altro tipo;
6. richieste di risarcimento traenti origine da atti criminosi, dolosi o intenzionali dell'Assicurato;

35

Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE I

Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione:

1. AIG Europe Limited avrà il totale controllo su qualsiasi rappresentante legale nominato e su qualsiasi procedimento;
2. l'Assicurato si impegna a seguire le indicazioni fornite da AIG Europe Limited e dai suoi agenti nella gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento; e
3. laddove possibile, l'Assicurato deve recuperare tutte le spese sostenute da AIG Europe Limited e versare a quest'ultima gli importi recuperati.

Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza

GARANZIE OPZIONALI

SEZIONE L – ZERO FRANCHIGIA

La Garanzia di cui alla Sezione L è acquistabile da coloro che hanno scelto un pacchetto Viaggio Singolo (ad eccezione del prodotto "Annullamento") o Premium Annuale Multiviaggio.



AIG Europe Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nei Galles con il numero 04486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterling 197.118.479

Oggetto della garanzia

La garanzia prevede l'eliminazione delle franchigie indicate nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie, nel caso in cui, si verifichi un sinistro assicurato e sia stato corrisposto il premio appropriato.

Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza

SEZIONE M – ESTENSIONE SPORT INVERNALI

La Garanzia di cui alla sezione M è acquistabile da coloro che hanno scelto il pacchetto Premium Multiviaggio Annuale.

Oggetto della garanzia

La garanzia prevede la copertura delle garanzie previste dal pacchetto Sci indicate nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie, per un periodo della durata di 14 giorni in totale durante il periodo di validità della copertura assicurativa, per coloro che abbiano acquistato il pacchetto Premium annuale multi viaggio, nel caso in cui sia stato corrisposto il premio appropriato.

La garanzia non opera per Assicurati di età superiore a 64 anni.

Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza

SEZIONE N – ESTENSIONE SPORT

La Garanzia di cui alla Sezione N è acquistabile da coloro che hanno scelto un pacchetto viaggio singolo o Premium annuale multiviaggio.

Oggetto della garanzia

La garanzia prevede la copertura per la partecipazione a determinate pratiche sportive o attività, di seguito elencate, a condizione che:

- **siano svolte soltanto in maniera occasionale (ovvero per non più di 7 giorni durante il periodo del viaggio)**
- **non siano configurabili come gare/tornei;**
- **non siano svolte a livello professionistico.**

Ricorrendo le condizioni sopra citate, le attività elencate in appresso sono incluse in copertura:

Abseiling (discesa a corda doppia) (secondo le linee guida dell'organizzatore / l'assicurazione non copre la responsabilità civile), pesca con lenza, tiro con l'arco, badminton, banana boat, baseball, pallacanestro, bowling, bungee jumping (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore), escursione con cammello (l'assicurazione non copre la responsabilità civile), canoa / kayak (solo in fiumi di livello non superiore al livello 2), tiro al piattello, cricket, curling, ciclismo, pesca di altura, vela leggera, escursioni in collina, pesca, go-kart (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore / l'assicurazione non copre la responsabilità civile), golf, ginnastica, palla a mano, escursioni / trekking / passeggiate a piedi (purché sotto i 4.000 metri), equitazione (ad esclusioni di corse / gare di salto / eventing, escursioni in mongolfiera, pattinaggio su ghiaccio, indoor climbing (su muro artificiale), jet boat (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore / sono escluse dall'assicurazione la responsabilità civile e le gare), kite surf (soltanto sull'acqua / l'assicurazione non copre la responsabilità civile), netball, orienteering, viaggi "overland", safari organizzati senza armi, paracadutismo ascensionale (soltanto su acqua / l'assicurazione non copre la responsabilità civile), trekking su pony, racketball, rackets, rap jumping (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore / l'assicurazione non copre la responsabilità civile), tiro a segno (non con armi di piccolo calibro), ringo, pattinaggio a rotelle / su rollerblade, rounders, canottaggio (fatta eccezione per le regate / l'assicurazione non copre la responsabilità civile), corsa, navigazione a vela (ma solo con equipaggio qualificato / in acque costiere / l'assicurazione non copre la responsabilità civile), safari a bordo di veicoli (senza armi da fuoco / tour organizzato), immersioni fino a 30 metri (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore), skateboard (con utilizzo di protezioni e casco), slitta – trainata da cavallo o renna, solo in qualità di passeggero (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore), snorkeling, softball, squash, surf, tennis da tavolo, tennis, bowling a 10 birilli, tiro alla fune, palla a volo, pallanuoto, sci acquatico, rafting in acque impetuose (solo su fiumi di livello non superiore al livello 4), windsurf (l'assicurazione non copre la responsabilità civile), navigazione da diporto (solo con equipaggio qualificato / in acque costiere / l'assicurazione non copre la responsabilità civile), zorbing.



Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

PREMIO DI ASSICURAZIONE

Art. 12 – Premio di assicurazione

Il premio di assicurazione è determinato in base al numero di persone Assicurate, al Pacchetto assicurativo prescelto e alla diversa tipologia di copertura ed è indicato nel “Certificato di Assicurazione”, comprensivo di tasse ed imposte governative.

Il premio è annuo per la Polizza Annuale Multiviaggio, mentre è limitato al periodo indicato nel “Certificato di Assicurazione” per le Polizze Viaggio singolo.

Il premio dovrà essere corrisposto dal Contraente anticipatamente rispetto a ciascun Periodo di Assicurazione.

Art. 13 – Pagamento del premio

Il premio di assicurazione verrà corrisposto dal Contraente direttamente all’Impresa tramite addebito automatico su carta di credito, i cui estremi verranno indicati dal Contraente sul sito www.columbusassicurazioni.it.

Il mancato pagamento del premio determina l'applicazione dell'Articolo 1901 C.C.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 14 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e degli Assicurati relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 15 — Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, dandone avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall’art. 1910 Codice Civile.

In caso di sinistro, la Società sarà tenuta al pagamento della sola quota di perdita in eccedenza rispetto ad altra polizza.

Art. 16 – Data di conclusione del contratto e data di decorrenza dell’assicurazione

Il presente contratto si intende concluso al momento del pagamento del premio da parte del Contraente.

Fermo quanto stabilito nelle rispettive sezioni per le singole garanzie, l’Assicurazione decorre dalla data indicata nel “Certificato di Assicurazione” alla voce “Data di effetto della copertura”, a condizione che il contratto sia stato regolarmente concluso ai sensi del paragrafo precedente.

Art. 17 – Durata dell’assicurazione

A partire dalla “Data di effetto della copertura”, la polizza è valida per periodi di Assicurazione di un anno per le Polizze annuale Multiviaggio, mentre cessa alla data specificata nel Certificato di Assicurazione alla voce “Data di cessazione della copertura” per le Polizze Viaggio singolo.

La copertura assicurativa si intende prorogata oltre il periodo indicato nel Certificato di Assicurazione soltanto nel caso in cui, la durata del viaggio, il cui inizio e scadenza fossero stati programmati prima della scadenza del periodo assicurativo, venga protratta per motivi indipendenti dalla volontà dell’Assicurato.

In nessun caso la presente polizza potrà essere rinnovata tacitamente.



Art. 18 — Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 19 — Aggravamento del rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 20 — Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 21 — Diritto di ripensamento

Resta inteso che, conformemente alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla conclusione del contratto o, se successiva, alla data di ricezione della documentazione contrattuale; in tal caso l'Impresa procederà alla restituzione del premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte di legge.

Il diritto di ripensamento non trova applicazione nei contratti le cui prestazioni siano state eseguite da entrambe le parti su richiesta del consumatore prima che lo stesso abbia esercitato il proprio diritto di recesso.

Art. 22 – Competenza territoriale

Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza dell'Assicurato.

Art. 23 — Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 24 – Legge applicabile al contratto

Il presente contratto è regolato dalla legge della Repubblica Italiana.

Art. 25 – Prova del contratto e rinvio alle norme di legge

I rapporti contrattuali sono determinati esclusivamente dal Certificato di Assicurazione, dalle presenti Condizioni Generali di Polizza e dalle sue Appendici e Allegati. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le vigenti disposizioni di Legge.

Art. 26 – Periodo di Prescrizione

Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

Art. 27 – Valuta di Pagamento

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia e in Euro.

Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

NORME IN CASO DI SINISTRO

Art 28 – Obblighi in caso di sinistro

28.1 Richieste di indennizzo in caso di infortunio o malattia



Qualora riceva cure mediche per un infortunio o una malattia, l'Assicurato deve provarlo fornendo un certificato medico che attesti la natura delle lesioni o della malattia unitamente alle ricevute degli eventuali pagamenti effettuati. In caso di ricovero ospedaliero all'estero, se si prevede che la degenza durerà più di 24 ore, un'altra persona deve contattare immediatamente la Centrale Operativa di Assistenza per conto dell'Assicurato entro tre giorni.

28.2 Richieste di risarcimento per smarrimento o deterioramento del bagaglio, di denaro, effetti personali ecc.

L'Assicurato deve informare la pertinente società di trasporti in caso di smarrimento, furto o danneggiamento dei propri effetti personali, laddove questi siano trasportati da una compagnia aerea o da una società di trasporti.

L'Assicurato deve inoltre richiedere copia vidimata del modulo di denuncia (Property Irregularity Report). Qualora l'Assicurato non provveda a informare la compagnia aerea o la società di trasporti entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, il sinistro potrebbe non essere risarcito. L'Assicurato deve denunciare immediatamente alle autorità di Polizia l'eventuale smarrimento o furto di denaro o di effetti personali (informando eventualmente anche la direzione dell'albergo) e farsi rilasciare la copia ufficiale della denuncia. Se la denuncia alla Polizia (ed eventualmente alla direzione dell'albergo) non è effettuata entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, il sinistro potrebbe non essere risarcito.

Tale disposizione non può limitare in alcun modo il diritto dell'assicurato al risarcimento ai sensi della presente polizza.

28.3 Informazioni di carattere generale

Qualsiasi richiesta di indennizzo per sinistro deve essere inviata ad AIG Europe Limited entro 31 giorni dalla conclusione del viaggio. In caso contrario, il sinistro potrebbe non essere risarcito. La richiesta di indennizzo può essere presentata inviando una comunicazione scritta contenente una breve descrizione del sinistro all'indirizzo:

AIG Europe Limited. - Rappresentanza Gen. per l'Italia

Via della Chiusa, 2 - 20123 MILANO - ITALY

Email: sinistri@columbusassicurazioni.it

oppure telefonando al numero indicato di seguito:

+39 02 91 483 053 (numero verde 800 966 019)

Il servizio è operativo ogni giorno dalle ore 9:30 alle ore 17:00.

Dietro segnalazione di un evento dannoso, AIG Europe Limited provvederà ad inviare all'Assicurato un modulo di denuncia sinistro.

Ai sensi della vigente normativa in materia assicurativa, la Società acconsente a che le comunicazioni in corso di contratto relative alla gestione di eventuali sinistri possano essere inviate in formato elettronico. Resta inteso che questa facoltà non pregiudica la possibilità di inviare tale documentazione su supporto cartaceo all'indirizzo sopra indicato. Per prevenire le richieste di risarcimento fraudolente, i dati personali degli assicurati sono archiviati su computer e potranno essere trasferiti ad un sistema centralizzato. Tali dati sono conservati in ottemperanza alla normativa sulla tutela dei dati personali.

Art 29 –Condizioni generali applicate ai sinistri

1. L'Assicuratore non risponde di perdite o danni causati dalla mancata adozione, da parte dell'Assicurato, di ragionevoli misure atte a salvaguardare i propri beni.
2. L'Assicurato deve compiere ogni ragionevole sforzo per recuperare gli eventuali articoli smarriti o sottratti e collaborare con le autorità per consentire loro di individuare e perseguire gli eventuali responsabili.
3. L'Assicurato deve compiere ogni ragionevole sforzo per evitare o ridurre qualsiasi danno che potrebbe determinare una richiesta di risarcimento in base alla presente polizza.



distribuito da



4. L'Assicurato deve conservare i documenti di polizza e le relative appendici, ai fini della prova della copertura. In caso di sinistro, tali documenti dovranno essere preventivamente consegnati alla Compagnia per ottenere l'esecuzione della prestazione garantita.
5. L'Assicurato deve collaborare con la Società affinché quest'ultima possa rivalersi su altri soggetti o altri assicuratori per recuperare gli importi eventualmente corrisposti. A tale scopo l'Assicurato deve fornire alla Società tutte le informazioni richieste e compilare gli eventuali moduli necessari.
6. Chiunque tenti di avanzare una richiesta di risarcimento fraudolenta o utilizzi mezzi fraudolenti per formulare una richiesta di risarcimento è passibile di azione legale. Inoltre il sinistro fraudolento non sarà risarcito e la polizza potrà essere annullata.
7. L'Assicurato deve fornire ad AIG Europe Limited tutti i documenti necessari ai fini della gestione del sinistro. Sono a suo carico gli eventuali costi associati all'acquisizione di tali documenti.
8. L'Assicurato deve conservare gli eventuali articoli danneggiati e spedirli, dietro **richiesta, ad AIG Europe Limited**. Sono a suo carico gli eventuali costi associati.
9. **Su richiesta della Società, l'Assicurato deve accettare di sottoporsi a visita medica.** In caso di decesso dell'Assicurato, la Società ha facoltà di richiedere un esame autoptico.
10. L'Assicurato deve rimborsare alla Società, entro un mese dalla relativa richiesta, qualunque importo liquidato ma non coperto dalla presente polizza.

Art. 30 – Reclami in merito al contratto

AIG Europe Limited compie ogni sforzo per fornire agli assicurati un livello di servizio ottimale. Reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati a:

AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia

Servizio Reclami

Via della Chiusa 2 – 20123 MILANO

Fax 02 36 90 222

Email: servizio.reclami@aig.com

40

Per agevolare una rapida risoluzione dei problemi segnalati, si prega di fornire il numero di polizza/di sinistro e il nome del Contraente/dell'Assicurato.

AIG Europe Limited si adopererà per risolvere qualunque problema direttamente con l'Assicurato. Ad ogni modo, qualora non si ritenga soddisfatto l'Assicurato potrà sottoporre qualunque vertenza all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo): IVASS - Servizio tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 00187 – ROMA.

Informazioni in corso di contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative al contratto, AIG Europe Limited si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché a fornire ogni necessaria precisazione.

Protezione dei dati personali

Le informazioni fornite a AIG Europe Limited saranno trattate nel rispetto di quanto previsto nella Sezione D) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.



ALLEGATO 1: TABELLA DELLE GARANZIE

**ASSISTENZA, PROTEZIONE COMPLETA, COPERTURA PREMIUM, SCI, ANNULLAMENTO,, INFORTUNI IN VOLO PER VIAGGIO SINGOLO
 E COPERTURA PREMIUM ANCHE PER ANNUALE MULTIVIAGGIO**

Copertura Assistenza - Garanzie e limiti di polizza			
Sezione	Garanzia	Massima somma assicurata:	Franchigia
A	Assistenza, Rimpatrio	Come da condizioni di polizza	Come da condizioni di polizza
A1	Spese mediche e di altra natura	€ 5 000 000	€ 100

Copertura Protezione Completa - Garanzie e limiti di polizza			
Sezione	Garanzia	Massima somma assicurata:	Franchigia
A	Assistenza, Rimpatrio	Come da condizioni di polizza	Come da condizioni di polizza
A1	Spese mediche e di altra natura	€ 5 000 000	€ 100
B	Infotuni	€ 10 000	nessuna
C	Bagaglio ed effetti personali		
C1	Bagaglio ed effetti personali	€ 1 500	€ 100
	Massimale per singolo articolo	€ 250	nessuna
E	Massimale oggetti di valore	€ 250	nessuna
	Responsabilità civile	€ 250 000	nessuna



Copertura Premium - Garanzie e limiti di polizza

Sezione	Garanzia	Massima somma assicurata:	Franchigia
A	Assistenza, Rimpatrio	Come da condizioni di polizza	Come da condizioni di polizza
A1	Spese mediche e di altra natura	€ 5 000 000	€ 100
B	Infortuni	€ 25 000	nessuna
C	Bagaglio ed effetti personali		
C1	Bagaglio ed effetti personali	€ 1 500	€ 75
	Massimale per singolo articolo	€ 250	nessuna
	Massimale oggetti di valore	€ 250	nessuna
D	Annullamento e interruzione del viaggio	€ 2 000	€ 75
E	Responsabilità civile	€ 500 000	nessuna
F	Ritardo della partenza	€20 per periodo di 10 ore fino a un massimo di €200	nessuna
I	Spese legali	€ 10 000	nessuna



Sci - Garanzie e limiti di polizza

Sezione	Garanzia	Massima somma assicurata:	Franchigia
A	Assistenza, Rimpatrio	Come da condizioni di polizza	Come da condizioni di polizza
A1	Spese mediche e di altra natura	€ 5 000 000	€ 100
B	Infortuni	€ 25 000	nessuna
C	Bagaglio ed effetti personali		
C1	Bagaglio ed effetti personali	€ 1 500	€ 75
	Massimale per singolo articolo	€ 250	nessuna
	Massimale oggetti di valore	€ 250	nessuna
D	Annullamento e interruzione del viaggio	€ 2 000	€ 75
E	Responsabilità civile	€ 500 000	nessuna
F	Ritardo della partenza	€20 per periodo di 10 ore fino a un massimo di €200	nessuna
G	Noleggio degli sci	€ 25 al giorno fino a € 500	€ 75
H	Sci pack	€ 300 per periodo di 7 giorni fino a € 1 500	€ 75
I	Spese legali	€ 10 000	nessuna

43



AIG Europe Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
 Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 04486260
 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

Cancellazione - Garanzie e limiti di polizza

Sezione	Garanzia	Massima somma assicurata:	Franchigia
D	Annullamento e interruzione del viaggio	€ 5 000	€ 75

Infortuni in volo - Garanzie e limiti di polizza

Sezione	Garanzia	Massima somma assicurata:	Franchigia
B	Infortuni	€ 100 000	nessuna

44

*I LIMITI DI RIMBORSO INDICATI PER SINGOLA PRESTAZIONE SI INTENDONO OPERANTI PER PERSONA E PER PERIODO ASSICURATIVO PER IL PACCHETTO VIAGGIO SINGOLO, E PER PERSONA E SINGOLO VIAGGIO PER IL PACCHETTO VIAGGI ANNUALE MULTIVIAGGIO..

** I LIMITI DI RIMBORSO INDICATI PER LE GARANZIE F, G, H SI INTENDONO OPERANTI TRASCORSO IL TERMINE DI CARENZA PREVISTO NELLE RISPETTIVE SEZIONI

GARANZIE OPZIONALI: per la Garanzia Opzionale Zero Franchigia prevista dalla Sezione L, la Garanzia Opzionale Sport Invernali prevista dalla Sezione M e la Garanzia Opzionale Sport prevista dalla Sezione N si rinvia alle apposite sezioni di polizza.



C) FAC-SIMILE SCHEDA DI PROPOSTA/ADESIONE



Dichiarazione di adesione | Certificato di assicurazione / Quietanza di pagamento

Grazie per aver scelto Columbus Direct, lo specialista di assicurazione viaggi dal 1988. Questo è il tuo certificato assicurativo: ti consigliamo di stampare questo documento e portarlo sempre con te in quanto contiene i numeri di telefono da contattare in caso di emergenza medica all'estero. La compagnia assicurativa che sottoscrive questa polizza assicurativa è AIG Europe Limited.

Numero di polizza	200/006506	Data di emissione	01/01/2012
Contraente principale	Sig. T Polizza	Indirizzo	Via Rossi 25, Roma, Lazio, 00191 Italia
Numero cliente	24770493	Telefono	01243-577199
Paese di residenza	Italia	Email	Email@test.com

Validità assicurazione 10/02/2011 - 10/02/2012
Prodotto assicurativo Annullamento

Limite geografico Mondo escluso USA/Canada/Caraibi

* Mondo escluso USA/Canada/Caraibi: tutto il mondo ad esclusione di Stati Uniti, Canada, Paesi Caraibici (Anguilla, Antigua e Barbuda, Antille olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Colombia, Costa Rica, Dominica, Giamaica, Grenada, Guadalupa, Guatemala, Guyana, Guyana francese, Haiti, Honduras, Isole Cayman, Isole vergini britanniche e americane, Martinica, Messico, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Porto Rico, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Santa Lucia, Suriname, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, Venezuela.) Tutte le nostre polizze non sono valide per viaggi a Cuba, Liberia, Sudan, Afghanistan. Sono inoltre esclusi viaggi in territorio nazionale e viaggi verso destinazioni sconsigliate dal Ministero degli Affari Esteri.

Per conoscere gli esatti livelli di copertura previsti dalla tua assicurazione viaggio, consulta i "termini e condizioni" della polizza in allegato a questo certificato. Questo documento è disponibile anche online.

Persone assicurate	Età	Coperture opzionali	Premio
			Costo premio assicurativo 82.50
SIG. S POLIZZA	22		
SIG. S POLIZZA	21		

MASSIMALE COPERTURA PER ANNULLAMENTO PER PERSONA ASSICURATA: EUR 1.500,00

Premio assicurativo totale (tasse escluse)	EUR 68.04		
Tasse assicurative incluse nel premio totale	EUR 14.46	Premio totale	EUR 82.50

Note importanti

* Composizione premio e tasse assicurative:
 Cancellazione ed interruzione del viaggio 100,00% del premio a cui si applica imposta del 21,25%

Servizio di assistenza 24 ore

Per ottenere una prestazione di assistenza medica, l'assicurato dovrà contattare la centrale operativa, attiva 24 ore su 24.

Telefono: **0039 039 6554 6635** o **0044 1273 740 872**

A seguito di un sinistro, invece, l'assicurato dovrà inoltrare richiesta di risarcimento via email all'indirizzo sinistri@columbusassicurazioni.it.

BAH-SCH-02

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano / Codice Fiscale / Partita IVA 08037550962. Numero di repertorio economico amministrativo (REA) 1999051
 Sede Secondaria di AIG Europe Limited-Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 - Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito
 Capitale Sociale Sterline 197.118.478 - Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.aig.co.it

001/XXX/10001/1

Edizione Dicembre 2012

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano / Codice Fiscale / Partita IVA 08037550962. Numero di repertorio economico amministrativo (REA) 1999051
 Sede Secondaria di AIG Europe Limited-Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 - Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito
 Capitale Sociale Sterline 197.118.478 - Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.aig.co.it

Edizione Dicembre 2012



DICHIARAZIONE DI RICEVIMENTO DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

La presente copertura assicurativa è stata oggetto di distribuzione da parte del broker Columbus Direct.

L'Aderente dichiara di aver ricevuto i seguenti documenti, di averli letti e di accettare espressamente i termini e le condizioni in esso contenute:

1. Fascicolo informativo relativo al prodotto e contenente: Condizioni Generali di Assicurazione, Nota Informativa, informativa relativa al trattamento dei dati personali, modulo di adesione, predisposta ai sensi dell'Art. 185 del Codice delle Assicurazioni e s.m.i.
2. Condizioni Generali di Assicurazione, Nota Informativa e Glossario
3. Modello 7A, 7B relativi all'intermediario assicurativo e Privacy dell'intermediario assicurativo
4. Informativa ex Art. 13 D.Lgs. N. 196/2003, relativa alla tutela dei dati personali, rilasciata dall'intermediario
5. Dichiara inoltre di aver preso atto dell'esclusione delle garanzie per i viaggi effettuati in Cuba, Liberia, Sudan ed Afghanistan

Il Contraente _____

TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. N. 196/2003

Il Contraente dichiara di aver preso visione dell' Informativa ex. Art. 13 D.Lgs. N. 196/2003 - Tutela dei dati personali - e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili e la trasmissione a terzi (ivi inclusi i soggetti facenti parte della "catena assicurativa"), per le finalità, secondo le modalità e nei confronti dei soggetti indicati nella predetta Informativa.

Il Contraente _____

Noti importanti:

Questa polizza non fornisce assicurazione per alcun viaggio in, verso o attraverso i seguenti Paesi: **Afghanistan, Cuba, Liberia, o Sudan.**
Questa polizza non fornisce copertura se stai viaggiando verso una specifica nazione o area nelle quali il Ministero degli Esteri sconsiglia di viaggiare e/o soggiornare.
Per le altre esclusioni guarda i testi di polizza sul sito: <http://www.columbusassicurazioni.it> scrivi a servizioclienti@columbusassicurazioni.it.

L'Aderente dichiara che l'Assicurato non è titolare di altre coperture assicurative aventi ad oggetto i medesimi rischi.

Questa polizza non fornisce assicurazione nel caso in cui il suo nome sia contenuto in un elenco tenuto da qualsiasi governo o forza di polizia relativo a terroristi, anche sospettati, membri di organizzazioni terroristiche, trafficanti di droga o fornitori illegali di armi nucleari, chimiche o biologiche.

Data: 22/10/2012

Data, Sottoscrizione dell'Assicurato

AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano / Codice Fiscale / Partita IVA 08037550962. Numero di repertorio economico amministrativo (REA) 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited-Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 - Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito
Capitale Sociale Sterline 197.118.478 - Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.aig.co.it
Edizione Dicembre 2012

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano / Codice Fiscale / Partita IVA 08037550962. Numero di repertorio economico amministrativo (REA) 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited-Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 - Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito
Capitale Sociale Sterline 197.118.478 - Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.aig.co.it
Edizione Dicembre 2012



D) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia si adopera per tutelare la privacy dei clienti, dei reclamanti e di tutti gli altri soggetti con cui si rapporta nel corso delle proprie attività. Per "**Informazioni Personali**" si intendono le informazioni che identificano e si riferiscono all'interessato o ad altri soggetti (es. i familiari dell'interessato). Qualora l'interessato fornisca informazioni su altri soggetti, conferma contestualmente di essere autorizzato a fornire tali informazioni alla nostra Società per gli usi descritti in appresso.

Tipologia di informazioni raccolte dalla nostra Società e utilizzo possibile delle stesse. Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la nostra Società deve disporre di dati personali che la riguardano e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative (1), secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Tali dati possono essere raccolti presso di lei o presso altri soggetti (2) e possono essere forniti da lei o da terzi per obblighi di legge (3). Precisiamo che senza i suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6). Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Sulla base del rapporto esistente tra l'interessato e la nostra Società le Informazioni Personali da noi raccolte potrebbero includere: informazioni a fini identificativi e di comunicazione, su carte di credito e conti correnti, informazioni commerciali e sul merito creditizio, dati sensibili sullo stato di salute o le condizioni mediche dell'interessato e altre Informazioni Personali fornite dallo stesso. Le Informazioni Personali possono essere utilizzate per le seguenti finalità:

- a) Gestione del rapporto assicurativo, es. comunicazioni, trattamento dei sinistri e pagamenti
- b) Decisioni in materia di fornitura della copertura assicurativa;
- c) Assistenza e consulenza in materia sanitaria e di viaggio, solo nella misura consentita e in conformità alla legislazione locale
- d) Prevenzione, rilevamento e indagine su reati commessi solo nella misura consentita dalla e in conformità alla legislazione locale vigente, es. in materia di frode e riciclaggio di denaro
- e) Accertamento e difesa dei diritti legali anche in sede giudiziaria
- f) Conformità alle leggi e alle normative, inclusa la conformità alle leggi vigenti in paesi diversi da quello di residenza dell'interessato
- g) Marketing, solo ove il soggetto interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso;
- h) Ricerche di mercato e analisi.

Condivisione delle Informazioni Personali - AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia con sede a Milano, Via della Chiusa n. 2 (tel. 02.3690.1, fax 02.3690.222) - **privacy.italy@aig.com** è il titolare del trattamento (7) dei dati personali. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia come responsabili del trattamento (8). Per conoscere



distribuito da



Il nominativo dei responsabili del trattamento può contattarci ai recapiti indicati sopra chiedendo dell'ufficio privacy. Per le suddette finalità le Informazioni Personali potranno essere condivise (10) con altre società del Gruppo e altri soggetti in veste di responsabili del trattamento dei dati, quali broker e altri incaricati della distribuzione, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazione commerciale, professionisti del settore sanitario e altri fornitori di servizi. Per l'elenco delle società del Gruppo che possono accedere alle Informazioni Personali si rimanda al sito

http://www.aigcorporate.com/AIG_All_Entities.pdf.

Per l'elenco di altri responsabili del trattamento dei dati che potrebbero ricevere le Informazioni Personali, si invita a leggere attentamente la nostra Informativa privacy in forma estesa all'indirizzo riportato di seguito o ancora a scrivere all'indirizzo indicato nella sezione "Richieste o domande". Le Informazioni Personali saranno condivise con altri terzi (incluse le pubbliche autorità) se richiesto ai sensi di legge. Se richiesto dalla legislazione vigente, le informazioni personali potranno essere iscritte in appositi registri dei sinistri condivisi con altri assicuratori. Le Informazioni Personali potranno essere condivise con eventuali acquirenti e trasferite all'atto della vendita della nostra Società o della cessione di rami d'azienda, anche in questo caso la condivisione avverrà nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

I dati sensibili possono essere comunicati solo nei limiti consentiti dalla legge e dalle autorizzazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Trasferimento all'estero. Le Informazioni Personali potranno essere trasferite all'estero, per le finalità indicate in precedenza, in ottemperanza alle relative leggi e normative, a soggetti siti in paesi anche non appartenenti all'Unione Europea, ivi compresi gli Stati Uniti e altri paesi in cui vige una legislazione diversa in materia di tutela dei dati personali rispetto a quella applicabile nel luogo di residenza dell'interessato.

Sicurezza e conservazione delle Informazioni Personali. Per la tutela delle Informazioni Personali sono state adottate misure legali e di sicurezza idonee. I nostri fornitori di servizi sono attentamente selezionati e viene loro richiesto di adottare misure di tutela adeguate. Le Informazioni Personali saranno conservate per tutto il periodo necessario all'adempimento delle finalità descritte in precedenza.

Richieste o domande. L'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all'interessato specifici diritti (9) tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento:

- 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- 2) l'indicazione **a)** dell'origine dei dati personali, **b)** delle finalità e modalità del trattamento, **c)** della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, **d)** degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto stesso, **e)** dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato, inoltre, ha diritto di ottenere: **a)** l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; **a)** la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; **c)** l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Infine, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto, l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: **1)** per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; **2)** al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Ulteriori chiarimenti sull'uso delle Informazioni Personali sono riportati nell'informativa privacy consultabile all'indirizzo <http://www.travelguard.it/sicurezza-e-privacy> di cui può essere richiesta copia contattando il titolare indicato nella presente informativa.



AIG Europe Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123, Milano.
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 04486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479